# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDI 3 SETTEMBRE — NUM. 209





## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero 6357 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 6 dicembre 1888, N. 5825, che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno;

Ritenuto che presso la Corte di Cassazione di Napoli sono stati definiti tutti i ricorsi in materia penale che erano ancora pendenti all'attuazione della legge anzidetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione penale della Corte di Cassazione di Napoli cessa dalle sue funzioni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

I ricorsi in materia civile sui quali la detta Corte di Cassazione dovesse, a norma di legge, pronunciarsi a sezioni unite, e che alla data superiormente stabilita non fossero ancora stati decisi, saranno trasmessi alla Corte di Cassazione in Roma.

Art. 3.

Per la trasmissione dei ricorsi indicati nell'articolo precedente, si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 dell'altro Nostro decreto in data 28 aprile 1889, N. 6042 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero* **6355** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO

Veduti l'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, N. 5166 (Serie 2ª) e la tabella N. 2 annessa al regolamento medesimo;

Veduto il R. decreto 1º agosto 1889, N. 6329 (Serie 3ª) con cui venne istituita una delegazione di Porto a Longobardi, provincia di Calabria Citeriore (Cosenza), compartimento marittimo di Pizzo;

Presi gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno;

Determina quanto segue:

Alla suddetta delegazione di Porto a Longobardi è stabilita la 4ª classe per la competenza in materia di Sanità marittima.

È conseguentemente modificata la tabella N. 2 annessa al su citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, 12 agosto 1889.

*Pel Ministro*: E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il Numero* **6358** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO:

Veduti l'art 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, N. 5166 (Serie 2ª), e l'annessavi tabella N. 2;

Veduto il R. decreto 7 luglio 1889, N. 6251 (Serie 3ª) con cui venne istituita una delegazione di Porto a Porto Conte, provincia di Sassari, compartimento marittimo della Maddalena;

Presi gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno;

Determina quanto segue:

Alla suddetta delegazione di Porto a Porto Conte è stabilita la 2ª classe per la competenza in materia di Sanità marittima.

È conseguentemente modificata la tabella N. 2 annessa al su citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, 12 agosto 1889.

*Pel Ministro*: E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti annesso al Regio decreto N. 6359, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di ieri.*

## TITOLO I.
## Tassa di fabbricazione.

### CAPITOLO I.
### *Denunzia delle fabbriche, degli opifici di rettificazione e degli apparecchi distillatori.*

Art. 1.

Chiunque intende impiantare una fabbrica di spirito sottoposta all'obbligo del misuratore ed alla vigilanza permanente, deve presentare, almeno 20 giorni prima d'incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale accompagnata da un tipo dell'opificio e da un'esatta descrizione delle sue parti.

La denunzia deve indicare:

1 Il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

2. Il comune, la via ed il numero ove si aprirà la fabbrica;

3. Il giorno in cui sarà aperta la fabbrica;

4. I locali di cui la fabbrica si comporrà e l'uso cui ciascuno sarà destinato, designando specialmente il locale per il deposito dello spirito. Qualora il deposito dello spirito, oltre che per gli effetti della tassa di vendita, lo si voglia far servire anche per l'esonero dalla cauzione richiesta per la tassa di fabbricazione, occorre farne cenno nella denunzia. Nel caso poi che le materie prime da adoperarsi siano ammesse ad abbuono diverso, dovranno essere specificati i rispettivi locali di deposito dello spirito.

5. I recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e per la preparazione delle materie che s'impiegano nella fabbricazione, nonchè quelli per la lavorazione e per il deposito dei prodotti, con la indicazione, per ciascuno di essi, della capacità, e la forza nominale ed effettiva in cavalli-vapore delle macchine motrici;

6. Il sistema che sarà seguito per la produzione.

Art. 2.

La denunzia delle fabbriche agrarie non sottoposte all'obbligo del misuratore ed alla vigilanza permanente, può essere fatta anche solo otto giorni prima d'incominciare la lavorazione, o basta che contenga le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, nonchè quella del numero e della capacità degli apparecchi e delle materie da adoperarsi per la distillazione.

Art. 3.

Affinchè una distilleria possa essere considerata agraria, occorre che nella denunzia siano citati i numeri di catasto e il titolo dimostrativo di proprietà, se trattasi del proprietario; o la data dell'atto di affittanza, colonia, mezzadria, debitamente registrato, quando si tratti di fondi coltivati dal fabbricante, ma non di sua proprietà.

Agli effetti dell'art. 11 del testo unico di legge, le associazioni cooperative devono provare nella denunzia l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 220 del Codice di commercio.

Art. 4

Coloro che intendono attivare un opificio di rettificazione, devono nella denunzia comprendere le indicazioni di cui all'art. 1 e specificare i locali per il deposito dello spirito grezzo o rettificato.

Qualora nell'opificio di rettificazione vengano introdotti degli spiriti per i quali non siano state pagate le tasse di fabbricazione o di vendita, o sia stata pagata la sola tassa di fabbricazione, oppure entrambe le tasse siano state pagate, occorrerà che i depositi tanto dello spirito grezzo quanto del rettificato siano distinti in altrettanti compartimenti od in cassoni disgiunti fra loro.

Art. 5.

I locali, compreso quello per il deposito dello spirito, i recipienti, i vasi e gli altri apparecchi, devono essere dai fabbricanti e dai rettificatori esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile.

All'esterno dei recipienti, dei vasi e degli apparecchi, deve, a cura dei fabbricanti e dei rettificatori, essere indicata la capacità espressa in misura decimale, in corrispondenza alle indicazioni della denunzia di fabbrica.

Inoltre tutti i recipienti dell'alcool grezzo e rettificato devono, a spese dell'esercente, essere muniti d'asta graduata in ettolitri e sottomultipli, nonchè d'indicatore di livello.

Negli opifici di rettificazione, le caldaie degli apparecchi di rettificazione devono pure essere munite, a spese dell'esercente, dell'asta graduata e dell'indicatore di livello, nonchè di un piccolo rubinetto per la presa dei saggi.

Queste prescrizioni non sono applicabili alle fabbriche agrarie, per le quali la tassa è accertata in base alla produttività giornaliera, meno

che per quanto riflette l'obbligo di numerare e contrassegnare gli apparecchi di distillazione o di rettificazione.

Art. 6.

L'obbligo della denunzia è esteso a tutti i detentori di apparecchi di distillazione, di rettificazione o di trasformazione, compresi i chimici e farmacisti, qualunque sia l'uso cui tali apparecchi possono essere destinati, anche quando il possessore non intenda di servirsene.

Sono esenti dall'obbligo della denunzia soltanto i pubblici istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri adoperati esclusivamente a scopi scientifici.

I fabbricanti ed i rivenditori di apparecchi distillatori devono dichiarare all'Ufficio tecnico di finanza della provincia, il cognome, nome e residenza dell'acquirente o locatario di detti apparecchi.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, la Dogana partecipa all'Ufficio tecnico il cognome, nome e residenza del destinatario.

Art. 7.

Per i lambicchi locomobili e per quelli che si vogliono dare a nolo o ad imprestito, non occorre di rinnovare la denunzia ad ogni trasferimento del lambicco, purchè nella primitiva denunzia il possessore faccia risultare della detta circostanza, e l'utente del lambicco si faccia consegnare dal cedente la denunzia ed il processo verbale di verificazione.

Art. 8.

La denunzia deve essere presentata all'Ufficio tecnico di finanza della provincia, in doppio originale, senza cancellature od abrasioni. Per le distillerie agrarie, potrà anche essere spedita al detto Ufficio a mezzo postale per piego raccomandato senza busta.

Uno degli originali, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentato e del bollo, viene dall'Ufficio tecnico restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti delegati alla vigilanza, ad ogni loro richiesta.

Tale restituzione può dall'Ufficio tecnico essere fatta anche per mezzo del sindaco del comune ove esiste la distilleria.

CAPITOLO II.

*Verificazione delle fabbriche, degli opifici di rettificazione e degli apparecchi distillatori.*

Art. 9.

Presentata la denunzia, di cui al capitolo precedente, la fabbrica, o l'opificio di rettificazione, ovvero gli apparecchi distillatori, devono essere verificati dal personale tecnico di finanza.

La verificazione si fa in concorso dell'interessato o del suo rappresentante, e se ne redige apposito processo verbale in doppio originale. L'interessato potrà anche farsi assistere da persona di sua fiducia.

La verificazione ha per iscopo di accertare le indicazioni della denunzia, e di misurare gli apparecchi di cui al n. 5 dell'art. 1°.

I locali per il deposito del prodotto devono essere muniti di inferriate e grate alle finestre, non avere alcuna comunicazione interna con altri locali e presentare tutte quelle condizioni di sicurezza materiale che, a seconda dei casi, saranno richieste dall'Amministrazione rispetto anche ai recipienti di custodia dello spirito. Devono inoltre avere un'unica porta munita di due serrature a differente chiave e congegno segreto, somministrate ed applicate a spese del fabbricante ed a cura dell'Ufficio tecnico. Di dette chiavi, una sarà custodita dall'interessato, l'altra dagli agenti di finanza.

Solo nel caso, che la fabbrica manchi assolutamente di locale adatto e non sia possibile provvederlo mediante opere di adattamento, potrà essere accordato che lo spirito sia custodito in un magazzino non annesso alla fabbrica stessa, purchè ne disti meno di un chilometro. In questo caso non è dovuta alcuna indennità al personale di vigilanza.

Per le distillerie agrarie, ove manchi il locale disponibile e le spese per provvederlo superino le 50 lire, sarà senz'altro permesso l'uso del magazzino separato, come sopra.

Gli apparecchi di distillazione e di rettificazione devono essere identificati mediante speciali laminette numerate, gli altri devonsi contrassegnare con un numero progressivo.

Nel processo verbale devono inoltre essere stabilite le opere da eseguirsi dal fabbricante per l'esercizio di un'efficace sorveglianza.

Sulle opposizioni del fabbricante provvede il Ministero delle finanze.

Un esemplare del processo verbale è consegnato al fabbricante, che ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo ad ogni richiesta del delegato alla vigilanza.

Art. 10.

Appena compiuta la verificazione ed eseguite le opere prescritte, la fabbrica può essere aperta.

Art. 11.

Nessuna innovazione allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione, può essere introdotta nelle fabbriche ove sia applicato il misuratore e la vigilanza permanente, e negli opifici di rettificazione, se non ne è fatta denunzia all'Ufficio tecnico almeno 24 ore avanti. — Compiuto il lavoro, il personale tecnico di finanza apporta, ove occorra, le variazioni nel processo verbale.

Per le altre fabbriche la denunzia delle modificazioni negli apparecchi di produzione, nella qualità della materia prima da adoperarsi e nelle condizioni di lavoro, deve essere fatta almeno tre giorni prima.

In ogni caso, per le innovazioni che richiedessero nuove opere di adattamento per l'applicazione del misuratore, queste sono eseguite a cura dell'Amministrazione ed a spese del fabbricante.

CAPITOLO III.

*Obblighi dei fabbricanti, dei rettificatori, dei trasformatori di spiriti e dei possessori di apparecchi distillatori, dopo la verificazione.*

Art. 12.

Dal momento della verificazione della fabbrica, i fabbricanti, i rettificatori ed i trasformatori di spirito, sono tenuti a conservare in tutte le indicazioni nei recipienti, nei vasi e negli apparecchi ed a notificare immediatamente le alterazioni o i guasti avvenuti, giustificandone il caso di forza maggiore.

Il fabbricante, il rettificatore od il trasformatore di spiriti che intenda di cessare del tutto dall'industria, nonchè i semplici detentori di apparecchi che vogliano disfarsene, ne devono dare partecipazione all'Ufficio tecnico; e solo quando siano stati rimossi dal delegato della finanza i sigilli e le laminette apposte agli apparecchi di distillazione, che dovranno essere smontati, rimangono dispensati dall'obbligo di conservare le indicazioni nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

I proprietari di apparecchi di distillazione fissi o locomobili, che vogliano venderli, cedere, dare a nolo o ad imprestito i detti apparecchi, devono, almeno 12 ore prima, avvertirne l'Ufficio tecnico, indicando il nome e la residenza della persona alla quale sarà fatta la cessione.

Art. 13.

Durante l'inattività, la sospensione o l'interruzione del lavoro, deve essere impedito, mediante suggellazione, l'uso dei lambicchi.

Dell'apposizione e rimozione dei suggelli, si fa risultare da apposito processo verbale da firmarsi dagli agenti della finanza e dall'esercente.

Le scuole superiori, pratiche e speciali di agricoltura, le stazioni e le cantine sperimentali possono, sul parere conforme del Ministero di agricoltura e commercio, e sotto la personale responsabilità dei rispettivi direttori, ottenere che si prescinda dall'apposizione dei suggelli agli apparecchi da esse posseduti, per la durata dei corsi di distillazione la quale dev'essere determinata nella domanda.

Sono esenti dalla suggellazione i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri posseduti dai chimici e farmacisti ed adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti non alcoolici.

CAPITOLO IV.

*Disposizioni per le fabbriche nelle quali la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto effettivo.*

Art. 14.

Nelle fabbriche ove la tassa è riscossa sul prodotto effettivo, tutte le parti degli apparecchi di distillazione devono essere collocate i[illegible]

locale unico diverso da quello degli apparecchi di rettificazione e di trasformazione. Tanto gli apparecchi di distillazione quanto quelli di rettificazione e di trasformazione devono essere situati in modo che siano accessibili e verificabili in tutte le loro parti. E però devono poggiare sovra basi massiccie, non vuote all'interno, e la fabbrica deve essere munita di tutte le opere necessarie (come scale, ballatoi, ecc.), perchè gli agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli apposti in tutte le parti, commettiture e saldature di detti apparecchi. Gli apparecchi di distillazione inoltre devono essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione col misuratore.

I condensatori, gli scaldavini, i refrigeranti, devono essere muniti di coperchio suggellato; e devono inoltre essere muniti di doppia parete, ovvero custoditi in casse con coperchi suggellati, ogniqualvolta ed in qualunque momento lo si richieda dall'Amministrazione finanziaria.

Per gli apparecchi di distillazione nel vuoto, l'Amministrazione provvederà a garantirsi con mezzi compatibili coll'indole dello speciale sistema.

Art. 15.

Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata.

Tanto il misuratore quanto il filtro o la bacinella interposti fra il misuratore stesso e l'apparecchio di distillazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli senza togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella, potranno essere collocati un alcoolometro ed un termometro forniti dalla finanza ed ufficialmente controllati.

Fino alla distanza di due metri all'ingiro e al disotto della base del misuratore e degli annessi lavori, l'Amministrazione potrà vietare che vi siano vasche, tubi e condotti sotterranei qualsiansi. In ogni caso le vasche, i tubi e i condotti dovranno essere facilmente accessibili per la sorveglianza.

Art. 16.

A richiesta della finanza ed a spese del fabbricante, i tubi in cui passano i vapori ed i liquidi alcoolici devono essere adattati a doppia parete, colorati in modo speciale e muniti di sigilli e di ordigni di sicurezza nelle commettiture, saldature e nei rubinetti. Questi tubi devono distare almeno cinque centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno 15 centimetri dagli stessi tubi. In tutti i casi non possono attraversare il tetto del locale ove si trovano.

Art. 17.

Nessuna comunicazione di tubi, di vasche od altro, deve esistere fra gli apparecchi di rettificazione o di trasformazione dei liquidi alcoolici e quelli di prima distillazione, e gli uni e gli altri devono attraversare spazi o zone di terreno affatto distinte.

La finanza potrà munire, a proprie spese, gli apparecchi di quegli speciali strumenti indicatori che riterrà necessari al controllo, ed accertare la qualità delle materie adoperate nelle lavorazioni, coll'estrarne direttamente un saggio.

Art. 18.

Per le fabbriche e per gli apparecchi di distillazione che vengono impiantati dopo la pubblicazione del presente regolamento, il fabbricante è tenuto a costrurre e a disporre i refrigeranti in modo che la loro base disti dal pavimento quanto dall'Ufficio tecnico sarà ritenuto necessario, affinchè il misuratore possa essere applicato e funzionare regolarmente.

Art. 19.

L'applicazione del misuratore si effettua dal personale tecnico di finanza, e deve constare da apposito processo verbale di consegna al fabbricante, il quale vi appone la sua firma.

Nel processo verbale deve indicarsi esattamente il distintivo del misuratore applicato, il numero e la qualità dei suggelli, i punti degli apparecchi ai quali furono apposti, nonchè la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale deve essere compilato in doppio originale, di cui uno rimarrà al fabbricante e l'altro presso l'Ufficio tecnico di finanza.

CAPITOLO V.

*Disposizioni per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera.*

Art. 20.

La determinazione della produttività e della tassa giornaliera è fatta dal personale tecnico di finanza, il quale deve tener conto:

*a)* della ricchezza alcoolica e della quantità in peso della materia prima (vinacce, frutta e vino) che s'introduce in ciascun lambicco ad ogni operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco, nonchè della influenza che può avere la cupola (cappello);

*b)* della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dello apparecchio, alla capacità della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a riscaldamento diretto o indiretto;

*c)* se dalla materia prima venga estratto direttamente spirito, acquavite o flemma; e, se trattasi di vinaccia, se si proceda alla produzione del cremor di tartaro o di altre sostanze secondarie;

*d)* finalmente di ogni altro elemento che si riconosca abbia una diretta influenza sulla quantità del prodotto della distillazione.

Art. 21

La determinazione della produttività giornaliera si fa con la formula seguente:

$$P = Q \times N \times R$$

nella quale:

*P* rappresenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool anidro;

*Q* il peso in quintali della materia prima adoperata in ogni riempimento;

*N* il numero dei riempimenti per ogni 24 ore;

*R* la produzione media in litri di alcool anidro per ogni quintale di materia prima impiegata.

Sulla produttività così determinata, dedotto l'abbuono di legge, sarà fissata la tassa giornaliera.

Art. 22.

La produttività e la tassa giornaliera, con la distinta dei dati che valsero a determinarle, sono dall'Ufficio tecnico fatte notificare, col mezzo di un suo delegato, al fabbricante cui viene rilasciato uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale sottoscritto dal fabbricante stesso e munito della data e dell'attestazione dell'eseguita notificazione viene restituito al detto Ufficio.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indicherà tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegnerà l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi al sindaco.

Art. 23.

Per la revisione della produttività e della tassa giornaliera, nello interesse tanto dell'Amministrazione, quanto della parte, il personale tecnico deve rendersi conto, nel corso della lavorazione delle fabbriche, degli effetti delle determinazioni vigenti, e se non si verifichino sperequazioni.

Quando creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante che voglia ottenere la revisione della produttività o della tassa giornaliera, nel caso di variazione negli elementi della prima determinazione, deve presentarne domanda motivata all'Ufficio tecnico di finanza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare, e i dati sui quali vorrebbe venisse determinata.

Il detto Ufficio rilascia ricevuta della domanda e quindi partecipa al fabbricante l'accettazione od il rigetto dell'offerta, oppure, notifica nel termine di 10 giorni, la tassa proposta dall'Amministrazione.

Art. 24.

La nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera

è intimata al fabbricante nei modi di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art 25.

Allorchè per iniziativa dell'Amministrazione od in seguito a domanda del fabbricante, siasi fatto luogo alla revisione, la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera entra in vigore, indipendentemente dalla dichiarazione di lavoro che si trovasse in corso, dal giorno successivo a quello in cui seguì la notificazione della nuova tassa se la revisione fu fatta per iniziativa dell'Amministrazione, e dal giorno successivo a quello in cui fu presentata la domanda se la revisione fu fatta sopra richiesta del fabbricante.

Quando però la revisione abbia avuto luogo nell'interesse della finanza, in causa di variazioni nelle condizioni di lavoro non denunziate dal fabbricante, gli effetti della nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera cominceranno a decorrere dal momento dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 26.

Il ricorso per il giudizio peritale contro la tassa notificata per prima determinazione od a seguito di revisione, si presenta all'Agenzia delle imposte su carta da bollo da centesimi 50 entro il termine fissato dall'art. 14 del testo unico di legge, ed entro il termine stesso si deve dare la garanzia per le spese di perizia. Tale garanzia può consistere nella fidejussione di persona solvente accettata dall'Agenzia delle imposte, o nel deposito della somma da stabilirsi dall'Agenzia medesima.

Il ricorso è dall'Agenzia delle imposte trasmesso al prefetto, che ne spedisce copia all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 27.

Il Comitato peritale tiene le sue adunanze in una sala della Prefettura. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della Prefettura stessa.

Art. 28.

Il ricorso contro la decisione del Comitato si presenta su carta da bollo da centesimi 50 alla segreteria della Prefettura. Il prefetto ne rimette copia alla parte appellata e spedisce l'originale al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) che lo passa alla Commissione centrale.

La relazione e lo specchio, di cui all'art. 22 del testo unico di legge, sono dall'Ufficio tecnico uniti al ricorso quando sia l'Ufficio stesso che appella, oppure sono da lui spediti al prefetto appena avuta la copia del ricorso della controparte.

Art 29.

I verbali degli esperimenti, e quelli delle adunanze e delle deliberazioni tanto del Comitato peritale, quanto della Commissione centrale, nonchè le distinte delle spese si scrivono in carta libera.

Art. 30.

Le spese sia del primo che del secondo giudizio sono regolate in base alla parte terza del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. A tale effetto i verbali devono portare l'indicazione dell'ora in cui cominciò e terminò ciascuna adunanza.

La ripartizione delle spese del procedimento è fatta dal Ministero delle finanze ed è trasmessa all'Agenzia delle imposte che la comunica al fabbricante.

Se la garanzia fu data mediante fidejussione o se il deposito risultò insufficiente, l'Agenzia delle imposte provvede alla riscossione adottando la procedura stabilita dalla legge del 20 agosto 1868, n. 4518, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto del 15 novembre stesso anno, n. 4708.

CAPITOLO VI.

*Cauzione dei fabbricanti.*

Art. 31.

Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica, senza che il fabbricante abbia provato all'Ufficio tecnico di aver prestato la cauzione fissata dall'Ufficio stesso in base al presunto ammontare della tassa di tre mesi e quindici giorni, a meno che gli esercenti le fabbriche sottoposte al misuratore ed alla vigilanza permanente della finanza, che versino la tassa direttamente in Tesoreria, non abbiano costituito il deposito dello spirito anche per la cauzione della tassa di fabbricazione.

Art. 32.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, o mediante annotazione d'ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. I titoli tanto al portatore quanto nominativi sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

Gli esercenti le fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente, possono prestare la cauzione anche mediante prima ipoteca sugli opifici o altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate esclusivamente dall'Intendenza di finanza.

Art. 33.

Il valore dei beni stabili è accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima sommaria. Se il fabbricante non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione, a sue spese, col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra l'Intendenza ed il fabbricante.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima, ed i fabbricati e gli opifici per la metà. I fabbricati e gli opifici devono essere assicurati dagli incendi per il valore pel quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'Intendenza la prova della rinnovazione, con l'avvenuto pagamento dei premi.

L'atto di malleveria non ha effetto che per l'anno solare e può essere quando che sia disdetto dall'Intendenza di finanza mediante semplice preavviso di giorno 8, in forma amministrativa.

Art. 34.

Per le distillerie agrarie la fideiussione è accettata dall'Intendenza di finanza, quando la tassa è versata direttamente nella Tesoreria provinciale: è invece accettata dall'esattore se il fabbricante preferisce pagare la tassa presso di lui. Nel corso dell'anno, ove venga mutato l'esattore, la fideiussione da lui accettata cessa di essere valida.

Art 35.

Oltre il caso previsto dall'art. 28 del testo unico di legge concernente il deposito dello spirito in apposito magazzino, può essere consentito che il fabbricante sia sollevato dalla cauzione, purchè si obblighi a versare anticipatamente in Tesoreria la tassa corrispondente al tempo compreso nella dichiarazione di lavoro, il quale però non potrà essere mai inferiore a 6 giorni, salvo il conguaglio alle scadenze bimestrali per gli effetti dell'art. 52 del presente regolamento.

Art. 36.

La cauzione prestata sarà variata dietro richiesta dell'Amministrazione, quante volte durante la lavorazione venisse accertato che non fosse sufficiente a coprire il credito della finanza. Può eziandio essere variata a richiesta del fabbricante, quando fosse risultata eccedente alle condizioni del lavoro durante un bimestre.

CAPITOLO VII.

*Dichiarazioni di lavoro.*

Art 37.

Almeno tre giorni prima d'intraprendere la lavorazione in una fabbrica, bisogna farne dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza scritta in doppio originale, senza cancellature od abrasioni. Tale dichiarazione potrà anche essere inviata al detto Ufficio a mezzo postale per piego raccomandato senza busta.

Una medesima dichiarazione non può comprendere giorni di lavorazione all'infuori di quelli dello stesso mese solare.

Un originale della dichiarazione, munito del visto dell'Ufficio tecnico e del suggello, dev'essere restituito al fabbricante che ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

La restituzione può dall'Ufficio tecnico essere fatta anche per mezzo del sindaco del comune ove esiste la distilleria.

L'Ufficio tecnico spedisce prontamente l'avviso per la vigilanza agli agenti delegati a tale servizio.

Nel giorno e nell'ora indicati nella dichiarazione, il fabbricante ha il diritto d'intraprendere la lavorazione anche quando sia mancato l'intervento dell'agente di vigilanza.

Art. 38.

Per le fabbriche munite di misuratore, o nelle quali il prodotto sia accertato direttamente, la dichiarazione deve indicare:

1° Il casato e il nome del fabbricante, nonchè l'ubicazione della fabbrica;

2° Il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata la dichiarazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio la lavorazione, il giorno e l'ora in cui sarà compiuta la distillazione della materia, oltre l'indicazione se il lavoro della distillazione continuerà giorno e notte, o se sarà limitato alle sole ore del giorno;

3° La qualità della materia da distillarsi;

4° Gli apparecchi di distillazione che saranno adoperati, colla identificazione degli annessivi misuratori, o vasi contemplati dall'art. 50;

5° Le condizioni di lavoro, ossia il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado di temperatura dovrà essere quello della flemma dentro il filtro o la bacinella.

Art. 39.

Per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi, la dichiarazione deve indicare, oltre il casato ed il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1° Il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, cioè:

*a*) il giorno e l'ora in cui comincerà il riempimento del lambicco;

*b*) il giorno e l'ora in cui la distillazione sarà ultimata;

2° L'orario giornaliero della lavorazione;

3° La quantità delle materie che devono essere lavorate;

4° La produttività e la tassa giornaliera già assegnata all'apparecchio od apparecchi da adoperarsi, nonchè il numero distintivo di essi.

I singoli periodi della lavorazione dichiarata devono aver principio e fine in ore di giorno.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione dovrà inoltre specificare i giorni della lavorazione nei vari comuni ove l'apparecchio sarà trasportato.

La dichiarazione non è accettata se non fu compilata in conformità alle prescrizioni del presente articolo e se l'orario giornaliero non comprende un numero intiero di riempimenti dei lambicchi in conformità all'atto di notificazione della tassa od al risultato definitivo del giudizio, a meno che non si tratti di lavorazione continuativa.

Art. 40.

E' permesso di sperimentare il modo di funzionamento dei lambicchi nuovi, e di eseguire dei saggi sulla resa in alcool delle materie prime, purchè ne sia fatta dichiarazione scritta, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima e sia data garanzia per la tassa.

Art. 41.

Compiuta la lavorazione, l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione esistente in fabbrica, giusta gli articoli 37 e 40. L'agente lo spedisce subito all'Ufficio tecnico insieme con l'avviso per il servizio di vigilanza, munito delle prescritte attestazioni, ed ai processi verbali di apposizione e rimozione dei suggelli di cui all'art. 13.

CAPITOLO VIII.

*Condizioni della lavorazione nelle fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente.*

Art. 42.

In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti, sostituzione o variazioni in una parte qualsiasi degli apparecchi di distillazione, il fabbricante, a mezzo anche di piego raccomandato senza busta, è tenuto a farne immediata denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, il quale procede subito alla verificazione e compilazione del processo verbale.

La denunzia deve essere scritta in doppio originale, uno dei quali munito della conferma della presentazione, deve essere restituito al fabbricante.

Si procederà nello stesso modo ogni volta che, per qualunque altra causa, dovesse venire interrotta per più di 24 ore la lavorazione di una fabbrica nel corso del periodo dichiarato.

Art. 43.

Il fabbricante deve tenere nella fabbrica un registro numerato e vidimato dall'Ufficio tecnico, nel quale, oltre alle indicazioni delle dichiarazioni di lavoro, col giorno e l'ora della presentazione, siano trascritte, nei casi di cui al precedente articolo, all'atto stesso della spedizione, le denunzie di guasti e di sospensione del lavoro.

Nello stesso registro devono essere riportati, almeno ogni 24 ore, i numeri indicati da ciascun misuratore.

Art. 44.

Il servizio di verificazione e di manutenzione dei misuratori e di ogni altro congegno applicato e verificato dalla finanza, nonchè il servizio di verificazione degli apparecchi della fabbrica, sono eseguiti da agenti delegati, sotto la direzione e responsabilità dell'Ufficio tecnico. Il fabbricante dovrà disporre perchè gli apparecchi siano lasciati inattivi pel tempo necessario alle operazioni da eseguire.

Nel caso di guasti, accomodi e puliture da operarsi negli apparecchi di distillazione, il fabbricante avverte per iscritto l'agente delegato, il quale deve recarsi in fabbrica per togliere od applicare i sigilli occorrenti.

Quando però si tratti di operazioni periodiche ed ordinarie di pulitura delle colonne, degli scaldavini, dei condensatori, ecc., l'avviso per iscritto deve essere dato almeno 24 ore prima.

Eseguite le riparazioni e pulìture, nessun apparecchio potrà essere rimontato e adoperato, se prima non sia stato verificato e nuovamente sigillato dall'agente delegato.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, congegni ed ordigni di sicurezza e di custodia, deve farsi risultare in apposito verbale di cui si rilascia uno degli originali al fabbricante.

Art. 45.

A cura dell'Ufficio tecnico, ogni fabbrica è provvista di un registro memoriale, nel quale gli agenti della finanza devono segnare le visite operate, e il fabbricante deve trascrivere gli avvisi spediti all'agente delegato a norma dell'articolo precedente.

Inoltre il fabbricante può scrivere in tale registro le osservazioni che crede di fare in merito alle operazioni degli agenti della finanza.

Art. 46.

Una volta almeno ogni 15 giorni, un ingegnere di finanza verifica la integrità dei sigilli ed i numeri segnati dai misuratori, compilandone verbale, del quale consegna un originale al fabbricante.

Inoltre, una volta almeno ogni bimestre, e sempre quando abbia luogo il caso previsto dall'art. 42, l'ingegnere esamina se il misuratore funziona regolarmente in ogni sua parte, ed istituisce, ove lo creda opportuno, degli esperimenti.

Occorrendo di vuotare il filtro, la pentola del misuratore o la sottostante vasca, il liquido raccolto dovrà essere, o fatto passare pel misuratore, o versato nel deposito delle materie da distillare.

CAPITOLO IX.

*Accertamento e liquidazione della tassa.*

Art. 47.

L'accertamento e la liquidazione della tassa alla fine d'ogni periodo bimestrale, si fanno dall'Ufficio tecnico di finanza.

Le scadenze bimestrali s'intendono con la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre.

Per le fabbriche che lavorano con cauzione, la tassa liquidata alla fine di ogni bimestre sarà ripartita per la riscossione in quattro rate uguali che si riterranno scadute, la prima con l'ultimo giorno del mese seguente a quello dell'avvenuta liquidazione e le altre successivamente di quindici in quindici giorni.

Art. 48.

Per le fabbriche munite di misuratore, la liquidazione della tassa al termine di ogni bimestre, si effettua sulla base dei verbali di ve-

rificazione di ciascun misuratore, compilati dall'Ufficio tecnico, il quale rilascia uno degli originali di ogni verbale al fabbricante.

Dal numero dei litri d'alcool anidro risultanti dai verbali, si deduce la percentuale in corrispondenza agli abbuoni fissati dal testo unico di legge, ed il resto si moltiplica per la tassa unitaria.

Art 49.

Nel caso di guasti o di perturbazioni del misuratore, o del filtro, la liquidazione della tassa per l'apparecchio cui il guasto si riferisce, e rimontando all'ultimo verbale di lettura od a quel tempo anteriore al quale sia legalmente dimostrato che il guasto risale, si fa secondo le norme seguenti:

*a*) se il guasto è accidentale ed è stato denunziato, la liquidazione della tassa si fa moltiplicando il numero dei giorni compresi nel periodo suddetto per la tassa media giornaliera del bimestre precedente, tenuto conto soltanto dei giorni di effettiva lavorazione dell'apparecchio. E nel caso si trattasse di apparecchio nuovo, la liquidazione della tassa si fa in ragione del lavoro giornaliero compiuto da apparecchi simili;

*b*) se il guasto è accidentale, ma non è stato denunziato, come pure se il guasto è doloso, o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli dell'Amministrazione apposti all'istrumento, al filtro, ai tubi di condotta dei liquidi e dei vapori alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, od anche se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, la tassa si liquida, per detto periodo, in ragione del massimo lavoro che l'apparecchio avrebbe potuto fare in un tempo uguale.

Il massimo lavoro si determina per ciascun giorno, moltiplicando per 24 ore la massima media di tassa liquidata in un'ora, risultante da due letture successive eseguite in qualsiasi tempo, anche in uno stesso giorno.

Verrà pure liquidata la tassa in base al massimo lavoro, nel caso che nei tubi di condotta dei liquidi e vapori alcoolici, od in qualsiasi parte od organo degli apparecchi di fabbrica, fossero seguite alterazioni o modificazioni che avessero avuto per iscopo o avessero offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore.

Art. 50.

Quando la tassa si debba liquidare sul prodotto direttamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione, l'accertamento sarà fatto sul prodotto di prima distillazione misurandone la quantità nei recipienti o cassoni di raccolta ove questi esistano.

In questo caso, tali recipienti saranno perfettamente chiusi con suggello d'ufficio al coperchio ed alle chiavette di scarico ed in tutte le commettiture, e muniti esternamente di indicatori di livello, le gradazioni dei quali corrispondano all'ettolitro e suoi multipli e submultipli; e i recipienti stessi non possono essere vuotati senza l'intervento dei delegati della finanza, e senza che prima siasi proceduto alla compilazione di processo verbale, in analogia al precedente articolo 48.

Nelle fabbriche in cui non esistono recipienti di raccolta, il prodotto sarà misurato con quei mezzi e con quelle cautele che si riterranno migliori.

Nel processo verbale deve essere indicata la quantità di spirito ed il suo grado di forza misurato coll'alcoolometro centesimale alla temperatura legale. La quantità si desume o dagli indicatori di livello, o mediante la misurazione diretta.

Gli accertamenti surriferiti servono di base all'Ufficio tecnico per la liquidazione della tassa, alla quale si procede moltiplicando la quantità in gradi riscontrata per tassa unitaria, dedotta la percentuale fissata dalla legge.

Art. 51.

Per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, la liquidazione della tassa si fa alla fine d'ogni periodo bimestrale, sulla base delle dichiarazioni di lavoro, tenuto conto delle modificazioni che vi fossero state apportate giusta l'articolo seguente.

Art. 52.

Per le fabbriche di cui nel precedente articolo, è ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro, quando il fabbricante, per forza maggiore o per altre circostanze imprevedute, debba sospendere la lavorazione.

In questi casi il fatto dovrà essere denunziato agli agenti delegati alla vigilanza, i quali ne daranno immediatamente partecipazione all'Ufficio tecnico.

La denunzia può essere fatta o direttamente o per piego raccomandato senza busta, o per telegramma.

Nel processo verbale, da compilarsi dagli agenti di vigilanza subito dopo la denunzia, deve farsi constare delle cause della interruzione o variazione del lavoro, nonchè della apposizione dei suggelli agli apparecchi della fabbrica.

Il diffalco della tassa è accordato per tutto il tempo durante il quale gli apparecchi rimangono sotto suggello; se però la suggellazione fosse ritardata oltre 12 ore dal momento del ricevimento della denunzia, il diffalco decorrerà dal detto momento.

Art. 53.

Contro gli errori materiali incorsi nella liquidazione della tassa, il fabbricante può ricorrere all'intendente di finanza, il quale dispone, quando occorra, per gli opportuni disgravi o rimborsi.

Le somme da rimborsarsi sono abbuonate al fabbricante sulle rate immediatamente successive, quante volte non richieda il rimborso con mandato speciale.

Le somme dovute dal fabbricante, non conteggiate, per qualsiasi causa, nella rata cui si riferisce il debito, sono comprese nella prima liquidazione successiva alla scoperta della omissione o dell'errore.

CAPITOLO X.

*Riscossione della tassa.*

Art. 54.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti che lavorano con la cauzione, l'Intendenza di finanza, il 5 o il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale per ciascuna esattoria, ed in doppio originale, due distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente o a tutto il giorno 15 del mese in corso, e dovute:

*a*) dai fabbricanti che pagano la tassa in base al prodotto accertato col misuratore o colla vigilanza permanente;

*b*) dai fabbricanti che pagano la tassa sulla produttività giornaliera della fabbrica.

Dall'ammontare degli elenchi di riscossione sarà diffalcata la tassa corrispondente agli spiriti che fossero stati esportati all'estero, introdotti nei depositi per l'esportazione, spediti agli opifici di rettificazione agli stabilimenti per la concia dei vini, o per la preparazione del cognac, ed ai depositi dei commercianti all'ingrosso.

Per le fabbriche sottoposte al misuratore od alla vigilanza permanente sarà inoltre diffalcata la quota legale di tassa corrispondente agli spiriti che fossero stati introdotti nei magazzini delle industrie agevolate.

La consegna degli elenchi e dei riepiloghi al ricevitore provinciale è fatta da un delegato dell'Intendenza, il quale, al momento stesso della consegna, ne ritira ricevuta che il detto ricevitore deve rilasciargli immediatamente.

Una nota dei versamenti nella Tesoreria, che indichi la data, il numero e l'ammontare delle quietanze dei versamenti fatti in ogni quindicina, deve essere dal ricevitore consegnata all'Intendente entro i primi due giorni della quindicina successiva.

Art. 55.

Le quote di tassa dovute dai contribuenti che fossero tenuti od autorizzati a versarle direttamente in Tesoreria, verranno comprese in un elenco speciale, che l'Intendenza, il 5 e il 20 di ciascun mese, farà notificare in estratto a ciascun fabbricante, per mezzo di un agente di finanza, rimettendone altre due copie al tesoriere provinciale.

Una copia dell'elenco, firmata dal tesoriere e vidimata dal controllore, sarà restituita all'Intendenza.

Sulle quote di tassa pagabili direttamente in Tesoreria non è do-

vuto aggio di sorta nè al tesoriere, nè all'esattore, nè al ricevitore provinciale.

Art. 56.

I fabbricanti tenuti od autorizzati a versare le quote di tassa direttamente in Tesoreria, qualora entro gli otto giorni dalla notificazione dell'elenco non paghino o paghino solamente in parte la tassa dovuta, l'intendente, avutane partecipazione dal tesoriere provinciale e dal controllare, passa senz'altro in riscossione tutta la tassa corrispondente alle lavorazioni fino allora eseguite, che s'intenderà venuta a scadenza per il pagamento: promuove gli atti esecutivi colle norme e coi mezzi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, N. 192 (Serie 2ª), per la riscossione dell'intero debito di tassa, comprese le multe del 4 per cento, ed ordina la sospensione dall'esercizio della fabbrica nei modi e termini previsti dagli articoli 9 a 16 del R. decreto 14 maggio 1882, N. 710 (Serie 3ª).

Art. 57.

Gli esercenti le fabbriche che distillano le materie indicate alla lettera *a* dell'art. 5 del testo unico di legge, dovranno versare la tassa direttamente nella Tesoreria provinciale.

Per le altre fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente, il Ministero potrà ordinare il versamento diretto nella Tesoreria, quando esse non siano situate in località notevolmente distanti dal capoluogo di provincia, esistano facili mezzi di comunicazione, e la spesa per il detto versamento non sia ragguardevole. In ogni caso, il Ministero potrà però incaricare un Ufficio contabile prossimo alla fabbrica di riscuotere la tassa per conto della Tesoreria.

Per le distillerie agrarie, il pagamento della tassa alle prefisse scadenze quindicinali, sarà fatto presso l'esattoria delle imposte.

Tutti poi i fabbricanti hanno la facoltà di chiedere all'Intendenza di finanza l'autorizzazione a versare direttamente la tassa nella Tesoreria

Art. 58.

Gli esercenti le fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente, per ottenere la proroga dei pagamenti della tassa nei casi di sospensione di lavoro, devono farne domanda all'Ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima di sospendere la lavorazione.

L'Ufficio tecnico assicuratosi che la cauzione garantisca tutto il debito del fabbricante fino al momento della cessazione del lavoro, provvede per la sospensione della notificazione delle rate di tassa.

Però le rate di tassa state notificate prima che sia presentata la domanda, dovranno essere in ogni caso pagate alla loro scadenza.

Art. 59.

Riattivata la fabbrica, sarà ripreso il corso delle notificazioni secondo i termini normali fino a compimento indipendentemente dalle sospensioni di lavoro successive, dividendo il totale debito di tassa in sei rate eguali.

Verificandosi successive sospensioni di lavoro nella fabbrica prima che sia stato completamente saldato il debito prorogato, dovranno continuarsi le notificazioni fino al saldo di esso debito, non potendo in alcun caso le nuove proroghe dei pagamenti riflettere che la tassa liquidata dopo l'ultima sospensione di lavoro.

Art. 60

Quando il fabbricante abbia denunziato di voler pagare la tassa di fabbricazione a misura dell'estrazione dello spirito dal magazzino, nessuna partita di spirito potrà essere estratta dal magazzino stesso senza che sia stata prima versata nella Tesoreria la corrispondente tassa, a meno che non si tratti di spedizione di spirito, con bolletta a cauzione, destinato all'esportazione o al magazzino di un commerciante all'ingrosso o ad un opificio di rettificazione, oppure ad un magazzino o deposito per la preparazione del cognac.

La quantità di spirito da estrarsi dal magazzino della fabbrica, corrisponderà alla tassa pagata con l'aumento della percentuale di minori cali riscontrata all'atto dell'estrazione, a condizione che lo spirito sia custodito in recipienti graduati. In caso contrario, la quantità da estrarsi non dovrà eccedere quella corrispondente alla tassa pagata senza computare gli abbuoni.

Se lo spirito è spedito all'estero o al magazzino di un commerciante all'ingrosso o ad un opificio di rettificazione, oppure ad un magazzino o deposito per la preparazione del cognac, la quantità da estrarsi dal magazzino della fabbrica dovrà corrispondere a quella segnata nella bolletta a cauzione.

Art. 61.

Il registro di magazzino di deposito della fabbrica conterrà due parti, l'una per il carico e l'altra per lo scarico.

E' inscritto a carico lo spirito che entra nel magazzino ed a scarico quello che viene estratto in base alle quietanze di Tesoreria, od alla bolletta a cauzione od ai conguagli per minori consumi, giusta il seguente articolo.

Le quantità di spirito per i relativi allibramenti sono accertate con la misurazione diretta, oppure riducendo il peso netto in volume mediante l'applicazione della tabella *A* annessa al presente regolamento.

Art. 62.

In fine di ogni bimestre sarà proceduto all'inventario dello spirito esistente in deposito.

Sono considerati minori cali, agli effetti dell'art. 28 del testo unico di legge, le eccedenze di quantità in confronto della liquidazione della tassa, purchè non eccedano l'abbuono legale; queste eccedenze saranno dedotte dal carico di magazzino.

CAPITOLO XI.

*Rettificazione e trasformazione di spirito ed impiego di apparecchi distillatori ad usi diversi dalla fabbricazione degli spiriti.*

Art. 63.

Prima d'intraprendere la rettificazione dello spirito, è necessario farne dichiarazione indicando:

1° il cognome e il nome del rettificatore, nonchè l'ubicazione dell'opificio;

2° la quantità ed il grado di forza dello spirito da rettificarsi;

3° le condizioni nelle quali lo spirito da rettificarsi si trova nei rapporti con la tassa, cioè se soggetto a tassa di fabbricazione e di vendita, oppure alla sola tassa di vendita, ovvero se abbia già pagate entrambe le tasse;

4° il numero dei locali, dello scompartimento o dei recipienti, dai quali lo spirito da rettificarsi sarà estratto;

5° gli apparecchi che saranno adoperati per la rettificazione;

6° il tempo della lavorazione, il quale non dovrà eccedere il mese solare;

7° il numero del locale, dello scompartimento o dei cassoni nei quali sarà depositato lo spirito rettificato.

Art. 64.

La rettificazione degli spiriti che si trovano in condizioni diverse nei rapporti con la tassa, deve eseguirsi in periodi distinti in base a separate dichiarazioni, e gli spiriti rettificati si devono introdurre nei corrispondenti compartimenti o cassoni.

Art. 65

Nelle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, la rettificazione della flemma, per regola, deve aver luogo durante il periodo della lavorazione dichiarata, in apparecchi diversi ed isolati da quelli destinati alla distillazione delle materie prime e non aventi con essi comunicazione alcuna a mezzo di pompe, di congegni, di tubature, ecc.

Tuttavia se la fabbrica consta di un solo apparecchio di distillazione, la flemma raccolta in più giorni, potrà essere rettificata, durante le sole ore del giorno, nello stesso apparecchio destinato alla distillazione delle materie prime, in giorni non compresi nel periodo della lavorazione dichiarata, purchè ne sia fatta menzione nella dichiarazione di lavoro, e purchè nel locale di fabbrica non esistano che prodotti già distillati.

Art. 66.

Chi voglia trasformare lo spirito pel quale sia stata pagata la tassa deve farne dichiarazione indicando, oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della fabbrica:

1° La quantità ed il grado di forza dello spirito da trasformarsi;

2° La provenienza dello spirito, cioè se prodotto dallo stesso dichiarante, od acquistato da altri

3° L'apparecchio che sarà adoperato per la trasformazione;

4° Il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, il quale non dovrà eccedere il mese solare;

5° L'orario giornaliero della lavorazione che dovrà essere limitato alle ore del giorno;

6° La qualità ed il grado di forza del nuovo prodotto da ottenere.

Art. 67.

Per l'impiego di apparecchi distillatori ad usi diversi dalla fabbricazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, occorre farne dichiarazione specificando l'apparecchio da adoperarsi, la qualità delle materie prime e del prodotto, nonchè l'orario giornaliero che dovrà essere limitato alle ore del giorno, ed il periodo della lavorazione che dovrà essere compreso nel mese solare.

La presenza di materie prime alcooliche od alcoolizzabili nei locali destinati alle operazioni di cui nel presente articolo, dà luogo all'applicazione dell'art. 72 del testo unico di legge.

Art. 68.

Volendo adoperare lambicchi o parte di essi per la sola estrazione del cremore, se ne deve fare la dichiarazione indicando l'apparecchio che sarà adoperato ed il tempo della lavorazione.

L'Amministrazione ha il diritto di applicare quegli ordigni di sicurezza che riterrà adatti ad impedire le raccolte e la condensazione dei vapori alcoolici.

Art. 69.

La dichiarazione di cui agli articoli 63, 66, 67 e 68 si presenta almeno tre giorni prima, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, il quale, dopo di aver verificato che soddisfa alle prescritte condizioni, ne restituisce uno, munito del visto, al dichiarante, che ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta. Nel tempo stesso l'Ufficio tecnico spedisce l'avviso per la vigilanza all'agente delegato a tale servizio.

Terminata la lavorazione, l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione esistente in fabbrica e lo spedisce, insieme con l'avviso, all'Ufficio tecnico di finanza.

Durante l'inattività, gli apparecchi devono essere posti fuori d'uso mediante suggellazione.

TITOLO II.

Tassa di vendita.

CAPITOLO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 70.

Tanto per le fabbriche quanto per gli opifici di rettificazione, è obbligatorio il passaggio immediato degli spiriti nei magazzini di deposito, eccezione fatta per le fabbriche agrarie nelle quali la tassa è accertata in base alla produttività giornaliera.

Art. 71.

Per ciascun locale di deposito o suo compartimento, deve essere tenuto uno speciale registro di carico e scarico a cura degli agenti della finanza.

Art. 72

Chiunque intenda di aprire un esercizio di vendita all'ingrosso od al minuto di spiriti o di bevande alcooliche, deve, un mese prima, farne dichiarazione scritta, in carta semplice, al sindaco del comune.

La dichiarazione va presentata in doppio esemplare; essa deve indicare il nome ed il cognome dell'esercente, la precisa ubicazione dell'esercizio, e se la vendita sarà fatta all'ingrosso od al minuto. Nella dichiarazione degli esercenti all'ingrosso, deve essere compresa anche l'identificazione da essi fatta dei locali, ai termini dell'art. 54 del testo unico di legge.

Qualora si voglia esercitare simultaneamente la vendita all'ingrosso ed al minuto, occorrono due distinte dichiarazioni e due locali separati.

Qualunque deposito di spiriti o di bevande alcooliche destinati al commercio, tanto pubblico che privato, sottoposto o non al vincolo del dazio consumo, è considerato come esercizio agli effetti della legge.

L'esercizio della minuta vendita non è permesso nelle fabbriche di spirito o negli opifici di rettificazione.

Art. 73.

Il sindaco riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne vidima i due esemplari, uno dei quali restituisce alla parte, ed entro 3 giorni spedisce l'altro, con le sue informazioni, all'Intendenza di finanza.

L'Intendenza provvede per il rilascio della licenza, osservate le prescrizioni dell'art. 80 delle istruzioni doganali approvate col R. decreto 8 novembre 1868, n. 4688, quando si tratta di esercizi all'ingrosso nelle condizioni previste dall'art. 58 del regolamento doganale.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza i depositi pubblici e privati concessi dalle Amministrazioni del dazio consumo.

Art. 74.

La licenza d'esercizio è annuale e dev'essere rinnovata alla scadenza di ogni anno solare.

Essa vale unicamente per l'esercizio e per la persona o Ditta cui si riferisce, e viene cambiata in seguito a dichiarazione, da presentarsi nei modi e con le forme stabilite dall'art. 72, ogni qualvolta avvenga un cambiamento di luogo dell'esercizio od il passaggio di esso ad altra persona o Ditta.

Chi intende continuare l'esercizio per l'anno successivo, deve, entro la prima quindicina di novembre dell'anno in corso, farne dichiarazione al sindaco del comune il quale procede in conformità all'articolo 73.

La licenza dev'essere esibita agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta.

Art. 75.

Quando si voglia cessare dall'esercizio della vendita all'ingrosso od al minuto, se ne deve fare dichiarazione scritta al sindaco, e restituire nel tempo stesso la licenza.

Il sindaco ne dà pronto avviso all'Intendenza di finanza, trasmettendole la licenza di cui sopra.

Art. 76.

I fabbricanti di spirito soggetti all'obbligo del magazzino di deposito, i rettificatori, i proprietari di depositi assimilati ai magazzini doganali, o di depositi fiduciari e gli esercenti la vendita all'ingrosso di spiriti o di bevande alcooliche, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico secondo il modulo loro somministrato dall'Amministrazione.

Nel detto registro dev'essere annotato, senza abrasioni, il movimento giornaliero di entrata ed uscita dei generi, coll'indicazione, rispetto all'entrata, della loro provenienza e della persona o Ditta speditrice, e rispetto all'uscita, della loro destinazione e della persona o Ditta cui sono spediti. In ambo i casi, devono essere indicati la data, il numero e la specie dei documenti che giustificano il carico e lo scarico.

Per i depositi del dazio consumo, serve il registro di magazzino tenuto dall'autorità daziaria, purchè ad ogni partita di carico sia aggiunto il richiamo alla bolletta di pagamento o di legittimazione.

Il registro dev'essere presentato agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta, per gli opportuni riscontri; alla fine di ogni anno solare, o all'esaurimento, esso è chiuso col concorso dei detti agenti, per il suo concentramento coi documenti rispettivi presso l'Ufficio tecnico di finanza.

Nel nuovo registro vengono riportate le cifre indicanti le rimanenze dei generi.

CAPITOLO II.

*Uffici finanziari.*

Art. 77.

Gli uffici finanziari per la riscossione della tassa di vendita sono:

*a*) le dogane;

*b*) i magazzini di deposito delle privative;

*c*) le agenzie delle imposte

Le bollette di legittimazione sono rilasciate dagli stessi uffici incaricati di emettere consimili bollette agli effetti doganali.

Nelle fabbriche e negli opifici soggetti alla vigilanza permanente, le bollette di cauzione ed i certificati di scarico, di cui all'art 32 del testo unico di legge, sono emessi dagli agenti delegati alla detta vigilanza, quali potranno anch'essere autorizzati ad emettere bollette di pagai

mento a scarico di depositi in danaro fatti appositamente dall'esercente presso l'Ufficio finanziario.

Art. 78.

Gli uffici finanziari per la riscossione della tassa si dividono in principali e secondari.

Sono principali:

a) le dogane principali;

b) i magazzini di deposito delle privative, nei luoghi ove non esistono dogane principali.

Sono secondari:

a) le dogane secondarie;

b) le agenzie delle imposte.

Nelle provincie ove non esistono dogane principali o magazzini di deposito, la contabilità rimane affidata alle Agenzie delle imposte.

CAPITOLO III.

*Accertamento e riscossione della tassa.*

Art 79.

La tassa di vendita si applica allo spirito destinato, sotto qualsiasi forma, al consumo nell'interno dello Stato ed è commisurata alla quantità ed alla reale ricchezza alcoolica del liquido, che viene determinata con alcoolometri ufficialmente controllati.

La quantità dello spirito da sottoporsi alla tassa di vendita è quella risultante dal registro di deposito. Su questa quantità sarà bonificato, sempre quando esista, il calo di tolleranza concesso dalla legge doganale per lo spirito estero introdotto nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata, osservate le disposizioni e le norme della detta legge. In occasione delle verificazioni ordinarie o straordinarie, qualora si riscontrino dei cali eccedenti quelli di tolleranza, sarà fatto luogo alla riscossione della tassa sulla quantità mancante oltre il calo di tolleranza, con la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, N. 4548 e dal relativo regolamento 15 novembre stesso anno, N. 4708, salvo l'accertamento della contravvenzione qualora il calo superi del 2 per cento quello di tolleranza, nel qual caso la tassa sarà riscossa su tutta la quantità mancante, senza abbuono per calo di tolleranza.

Per le fabbriche, la quantità dello spirito da sottoporsi alla tassa di vendita non può mai essere inferiore a quella colpita dalla tassa di fabbricazione. Quando la quantità dello spirito da assoggettarsi alla tassa di vendita si debba ragguagliare a quella su cui grava la tassa di fabbricazione, non si accorda il calo di tolleranza e si fa luogo alla riscossione per la differenza tra la quantità così ragguagliata e quella che risultasse in meno dal carico del registro di deposito, con la procedura stabilita dalla detta legge del 26 agosto 1868 e dal relativo regolamento, senza però applicare la multa.

Art. 80.

L'esenzione della tassa di vendita per lo spirito adoperato per i vini deboli e per i vini tipici, si applica secondo le disposizioni dell'art. 50 del testo unico di legge, purchè lo spirito aggiunto non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro di vino, e la ricchezza alcoolica del vino dopo la miscela non superi il limite massimo di 15 gradi.

Art. 81.

All'infuori dei casi preveduti dal testo unico di legge, nessuna quantità di spirito che passa al consumo può essere estratta dalle fabbriche, dagli opifici di rettificazione e dai magazzini assimilati, senza che ne sia fatta la dichiarazione verbale all'ufficio finanziario, ne sia stata pagata la tassa ed eseguita la verificazione.

In prova del pagamento della tassa, l'ufficio rilascia alla parte la relativa bolletta.

Art. 82.

Il delegato alla vigilanza, a seguito di richiesta dell'interessato, verifica se la quantità ed il grado di forza dello spirito da estrarsi, corrispondano con la bolletta ed appone sulla medesima l'attestazione di uscita dal locale di custodia, e le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome e domicilio del destinatario;

b) qualità ed ubicazione dell'esercizio al quale è diretta la merce;

c) termine utile per raggiungere la destinazione;

d) autorità dalla quale deve essere vidimata la bolletta durante il viaggio, quando si faccia per via ordinaria;

e) qualità e numero dei contrassegni eventualmente apposti.

Art. 83.

Per lo spirito destinato ad usi industriali, in applicazione dell'art. 34 del testo unico di legge, la tassa di vendita può essere pagata alla introduzione nel magazzino annesso all'opificio.

In tal caso la cauzione dovrà essere data, oltrechè per la parte della tassa di fabbricazione da abbuonarsi, anche per la tassa di vendita.

Nel certificato di scarico saranno citati il numero, la data e l'importo della bolletta emessa pel pagamento della tassa di vendita.

Art. 84.

Il calo, di cui l'articolo 51 del testo unico di legge, si accorda nell'occasione dell'inventario, da eseguirsi in fine di bimestre, dello spirito esistente nel deposito e la corrispondente quantità viene svincolata, sopra richiesta del fabbricante, rilasciando bolletta di legittimazione, la quale serve anche per il trasporto dello spirito all'opificio di rettificazione purchè esso trovisi, quanto ai magazzini di deposito, nelle condizioni volute dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 85.

Per le fabbriche non tenute a depositare lo spirito in apposito magazzino, il calo si accorda nell'occasione del rilascio delle bollette di pagamento o a cauzione.

CAPITOLO IV.

*Disposizioni sul movimento e su' deposito degli spiriti nel perimetro dei comuni chiusi.*

Art 86.

Con decreto del ministro delle finanze, sono designati i comuni ammessi a godere delle franchigie stabilite dall'art. 63 del testo unico di legge, per gli spiriti e per le bevande alcooliche che circolano o sono in deposito nell'ambito daziario dei comuni stessi.

Sono esclusi dalle franchigie suddette le fabbriche, gli opifici di rettificazione e i depositi doganali o assimilati.

Art. 87.

I comuni chiusi abbuonati per la riscossione del dazio consumo, che intendano di godere delle agevolezze consentite dal detto art. 63 del testo unico di legge, dovranno far pervenire al Ministero delle finanze la deliberazione del Consiglio comunale, nella quale si dovrà fare espressa dichiarazione per parte del comune di provvedere gratuitamente alle esigenze del servizio coi propri uffici e coi propri agenti, sotto la sorveglianza ed il riscontro dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero avrà facoltà di far cessare le franchigie per quei comuni che non soddisfacessero regolarmente agli obblighi assunti.

I comuni che intendessero rinunziare alla franchigia, dovranno darne avviso al Ministero un mese prima.

Art. 88.

Pei comuni chiusi nei quali la riscossione del dazio consumo è fatta direttamente dallo Stato, l'applicazione del mentovato art. 63 avrà luogo nel tempo e nei modi fissati dall'Amministrazione governativa.

Art. 89.

Gli uffici posti lungo la cinta daziaria, fungeranno come uffici secondari rispetto all'ufficio finanziario principale, pel riscontro del movimento di entrata e di uscita dal comune degli spiriti e delle bevande alcooliche, non che dei relativi documenti di scorta.

Art. 90.

Il cómpito degli uffici daziari dei comuni chiusi rispetto al movimento di entrata consiste:

1° nel richiedere all'entrata nel comune di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente i quattro litri, la bolletta che ne legittima la provenienza, cioè o la bolletta di pagamento della tassa di vendita per i generi spediti dalle fabbriche, dagli opifici di rettificazione o dalle Dogane ai destinatari, ovvero ai depositi del dazio consumo: la bolletta di cauzione e per i generi diretti agli opifici di rettificazione, ai depositi doganali o assimilati; la bolletta di legittimazione

per i generi che dai magazzini all'ingrosso vanno agli esercizi di minuta vendita o presso i consumatori privati od ai depositi del dazio consumo, o che sono destinati all'esportazione;

2° nell'attestare il giorno e l'ora della presentazione su tutte le bollette di cui al numero precedente, e nel ritirare quelle a pagamento o di legittimazione scortanti generi i quali rimangono per consumo nell'ambito daziario;

3° nel sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche sforni i di recapito o scortati da bolletta di scaduta validura o non corrispondente allo stato dei generi o alla loro destinazione, per consegnarli all'ufficio daziario, redigendo il verbale di contravvenzione;

4° nel riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia presentino il bollo speciale della stazione di partenza e di quella di arrivo, e che le bollette per i generi giunti per vie ordinarie portino le vidimazioni degli uffici o delle autorità indicate nella bolletta;

5° nel denunziare infine all'Ufficio tecnico di finanza tutte le irregolarità od ommissioni riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti.

Art. 91.

Rispetto al movimento di uscita, gli agenti daziari hanno l'obbligo:

1° di sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche in quantità eccedente i 4 litri spediti dall'interno del comune senza la prescritta bolletta, e di redigere il relativo processo verbale di contravvenzione contro chi di diritto;

2° di vidimare, segnando l'ora ed il giorno del passaggio, le bollette emesse dagli uffici finanziari posti nell'interno del comune, dopo averne riconosciuta la regolarità e dopo avere accertata la identità dei generi con quelli descritti nelle bollette medesime.

Art. 92

Le bollette ritirate dagli agenti daziari all'introduzione degli spiriti e delle bevande destinati al consumo nel comune, dovranno essere custodite nell'ufficio del dazio a disposizione degli agenti governativi.

## TITOLO III.

## Disposizioni comuni.

### CAPITOLO I.

### *Importazioni.*

Art 93.

Agli effetti della riscossione del dazio doganale, della sovratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, la quantità in ettolitri degli spiriti puri provenienti dall'estero in botti o in caratelli è dedotta dal peso netto, riducendo il peso in volume mediante la tabella *A* unita al presente regolamento.

Il peso netto si determina deducendo per i recipienti le tare legali secondo la tabella *B* unita a questo stesso regolamento.

Tanto l'importatore, quanto l'Amministrazione hanno però facoltà di richiedere l'applicazione della tara reale, nel qual caso l'operazione della vuotatura e del riempimento dei recipienti dev'essere fatta a cura e spese dell'importatore.

Art 94.

Sono bevande alcooliche tutte quelle che il repertorio della tariffa doganale rimanda a spirito *dolcificato* od *aromatizzato*.

Sono vini liquorosi le bevande in botti, in bottiglie o in altri recipienti considerate come vino dalla tariffa doganale, quando hanno una forza alcoolica superiore a 15 gradi dell'alcoolometro centesimale.

La tassa di vendita per i vini liquorosi si commisura sulla ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi, alla temperatura di + 15.56, con gli stessi criteri della tariffa doganale.

Sono prodotti a base di spirito e soggetti al pagamento della tassa di vendita per lo spirito che contengono e per quello adoperato nella loro fabbricazione, tutti quelli pei quali la tariffa doganale impone il pagamento della sovratassa di fabbricazione in aggiunta al dazio di confine, cioè l'etere, il cloroformio, il jodoformio, le essenze spiritose, le profumerie alcooliche, le vernici a spirito, ecc.

La misura della tassa di vendita da riscuotersi al confine sopra i detti prodotti è stabilita dalla seguente tabella:

| Numero della tariffa | Prodotti soggetti a sopratassa | Ammontare della tassa di vendita | Unità di misura sulle quali è commisurata la tassa di vendita |
|---|---|---|---|
| | | L. c. | |
| 5 | Etere e cloroformio . . | 0 50 | Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati. |
| 8 | Essenze spiritose di rhum, *cognac* ed altre contenenti spirito. | 0 11 | Per ogni chilogrammo, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati. |
| 66 | Profumerie alcooliche. . | 16 » | Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati. |
| 73 | Vernici a spirito . . . | 13 33 | Per ogni quintale di peso netto legale. |

Art. 95.

Sono pure soggetti al pagamento della tassa di vendita le frutta, i legumi e gli ortaggi nello spirito, per la quantità e per la forza reale dello spirito in cui si trovano, e lo sono pure i prodotti chimici, i generi medicinali, nonchè i medicamenti semplici e composti in ragione della quantità e della forza dello spirito determinate dal Consiglio superiore di sanità ai termini dell'art. 3 del testo unico di legge.

Art. 96.

Il pagamento della tassa di vendita deve risultare o dalla bolletta di entrata, o dalla bolletta staccata dal bollettario istituito col presente regolamento.

La Dogana deve sempre interpellare l'importatore, se vuole il rilascio della speciale bolletta per il pagamento della tassa di vendita.

Presentandosi allo sdoganamento una partita di merce che si debba ripartire fra diversi destinatari, nulla osta che si rilasci una sola bolletta di entrata pei diritti di confine, e tante bollette speciali quanti sono i destinatari per la tassa di vendita, purchè su queste bollette sieno riportati tutti gli estremi della bolletta di entrata.

Art 97.

Quando viene rilasciata la bolletta di entrata tanto per il pagamento dei diritti di confine, quanto per il pagamento della tassa di vendita, la Dogana dovrà riportare sul registro di riscossione nell'apposita colonna dei dazi d'importazione e della sopratassa di confine le somme riscosse per tali titoli, ed aprire un'apposita colonna per registrarvi la tassa di vendita.

Quando per la tassa di vendita vien rilasciata la speciale bolletta l'introito totale risultante dal bollettario viene, in fin d'ogni mese, riportato sul registro di riscossione.

Sulla bolletta di entrata dovranno essere apposte le speciali indicazioni di cui all'art. 82, quando serve anche a legittimare il pagamento della tassa di vendita.

Art. 98.

In caso di mancato scarico delle bollette a cauzione rilasciate per il passaggio di generi soggetti a tassa di vendita da una ad altra Dogana o per transito, si procederà per il ricupero non solo dei diritti di confine e della sovratassa, ma eziandio della tassa di vendita rispetto alla quantità non presentata alla Dogana, sulla quale fu assegnata la bolletta.

Eguale procedimento si deve seguire per le deficienze riscontrate nei depositi doganali di ogni specie.

Art. 99.

Sulle dichiarazioni per entrata, per introduzione in deposito o per bolletta a cauzione dovrà sempre essere indicata la forza alcoolica effettiva dei vini in qualunque recipiente si trovino.

Se i vini hanno una forza effettiva non superiore ai 15 gradi, basta che sulla dichiarazione sia indicato che non eccedono tale limite.

CAPITOLO II.
*Esportazioni.*

Art. 100.

Alle operazioni di esportazione all'estero degli spiriti in natura, aggiunti ai vini od ai mosti, dei liquori e del cognac, sono autorizzate soltanto le Dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe.

Art. 101.

La restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito spedito all'estero in natura, è acconsentita per lo spirito prodotto all'interno, non per quello importato dall'estero.

Non sono ammessi a restituzione i residui di fabbricazione o di rettificazione (*teste e code*).

Per ottenere la restituzione, occorre presentarne domanda all'Intendenza di finanza, unendo le bollette doganali munite dell'attestazione di uscita, e, quando ne sia il caso, del *Visto* a bordo, o del *Visto* della Dogana estera, nonchè le bollette comprovanti il pagamento della tassa di fabbricazione. Tanto le bollette di uscita, quanto quelle di pagamento della tassa, devono essere intestate al nome del fabbricante che richiede il rimborso. Non sono ammesse le girate delle bollette di pagamento; le bollette di uscita devono essere girate a favore dello esportatore quando siano intestate alla ferrovia ed allo spedizioniere. Inoltre le bollette di pagamento non sono valide agli effetti della restituzione qualora sia trascorso un anno dalla loro data a quella in cui avvenne l'esportazione.

Art. 102.

Per fare l'esportazione, saranno osservate le disposizioni del regolamento doganale a riguardo delle merci ammesse alla restituzione dei diritti.

Nelle bollette di uscita dovrà esattamente essere indicato il risultato delle verificazioni, scrivendo in cifre ed in tutte lettere la quantità ed i gradi alcoolici apparenti e reali del liquido.

Art. 103.

Alla esportazione dei vini e dei liquori sono estese le disposizioni contenute nel primo periodo dell'articolo precedente.

Trattandosi di vini conciati senza l'assistenza degli agenti dell'Amministrazione, l'esportatore dovrà indicare nella dichiarazione non solo la quantità, ma anche il grado alcoolico del vino da esportare. La Dogana di uscita dovrà scrivere in cifre ed in tutte lettere la quantità del liquido risultata dalla verificazione.

Inoltre la Dogana preleverà due campioni di un litro ciascuno quanto ai vini e di un quarto di litro ciascuno quanto ai liquori, i quali campioni saranno, a spese dell'esportatore, suggellati coi distintivi della Dogana stessa e dell'interessato, e trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza della provincia ove esiste l'opificio od il deposito, per la verificazione della reale ricchezza alcoolica, a meno che la Dogana non fosse stata autorizzata ad eseguire tale verificazione, i risultati della quale, in ogni caso, dovranno farsi constare sulla bolletta di uscita.

Nel caso che dall'Amministrazione o dall'esportatore sia impugnato il risultato della verificazione, dovrà essere spedito il secondo campione al Ministero, che provvederà ad una nuova verificazione, da farsi con apparecchi i più perfezionati ed ufficialmente controllati da un Istituto scientifico. Il risultato della detta verificazione sarà definitivo. Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la nuova verificazione, sarà dato avviso all'interessato, il quale potrà intervenire o farsi rappresentare.

Sarà però in facoltà del fabbricante esportatore di chiedere all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 48 ore prima, che la verificazione della ricchezza alcoolica del vino o dei liquori da esportare sia fatta nell'opificio o nel deposito colle norme date dall'art. 105 del presente regolamento, nel qual caso le spese per le indennità al personale saranno a carico dell'esportatore.

Art. 104.

Per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai mosti e nel caso previsto dal secondo periodo dell'art. 64 del testo unico della legge, qualora si voglia ottenere integralmente la stessa restituzione per lo spirito mescolato ai vini, bisogna: 1° che gli esportatori dichiarino almeno 15 giorni prima all'Ufficio tecnico di finanza dove tengono la fabbrica od il deposito; 2° che dalla verificazione da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico, risulti che il locale presenta tutte le condizioni prescritte dal regolamento doganale pei depositi in magazzini di privata proprietà, o non presentandole, che siano compiute tutte le opere ritenute necessarie dall'Ufficio stesso; 3° che le operazioni di miscela con lo spirito, previa dichiarazione da presentarsi almeno 48 ore prima all'Ufficio tecnico, siano fatte sotto la sorveglianza del personale tecnico in presenza degli agenti finanziari, i quali devono farne constare mediante processo verbale.

Per ogni spedizione all'estero occorre l'intervento degli stessi agenti, i quali oltre al verificare la quantità e la qualità del liquido da esportare, devono rilasciare bolletta a cauzione ed applicare i suggelli ai recipienti.

La Dogana cui si deve presentare la dichiarazione di uscita, accertata l'incolumità dei suggelli, e verificata la identità e la quantità del liquido, provvede alle ulteriori attestazioni.

Art. 105.

La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato nei casi indicati dall'art. 103 del presente regolamento, si fa col mezzo della distillazione, adoperando speciali apparecchi somministrati dall'Amministrazione ed ufficialmente controllati.

Qualora lo spirito sia stato aggiunto al vino in presenza degli agenti dell'Amministrazione, o quando si tratti di spirito aggiunto ai mosti la ricchezza alcoolica si desume dai processi verbali di cui all'art. 104

Art. 106.

Per ottenere la restituzione delle tasse di fabbricazione e di vendita sullo spirito aggiunto al vino, ai liquori, e ai mosti esportati, l'esportatore presenta domanda all'Intendenza di finanza, unendo i documenti di cui agli articoli 103 e 104, muniti delle attestazioni prescritte.

Se trattasi di vino conciato senza l'assistenza degli agenti governativi, la determinazione della quantità di alcool aggiunto si fa con la formola:

$$G = \frac{100}{100 - \alpha}(a - \alpha)$$

nella quale $a$ rappresenta il grado alcoolico del vino conciato, ed $\alpha$ il grado alcoolico del vino naturale

Sostituendo nella formola i valori di $a$ e di $\alpha$, il risultato $G$ rappresenterà la quantità, in gradi di alcool assoluto, aggiunta in un ettolitro, sulla quale sarà dovuta la restituzione.

Se trattasi di liquori, o di mosti, oppure di vino conciato in presenza degli agenti dell'Amministrazione, la restituzione viene conteggiata sulla quantità di spirito risultante dalle verificazioni.

Art. 107.

La restituzione della tassa di fabbricazione è dovuta nella ragione del 90 % per l'alcool esportato in natura, per i liquori, per i mosti e per i vini conciati senza l'assistenza degli agenti dell'Amministrazione, e dell'intiera tassa per i vini conciati in presenza dei detti agenti.

La tassa di vendita si restituisce per intiero: però per i vini conciati senza l'assistenza dei delegati della Finanza, si commisura alla ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi, in relazione all'art. 94 del presente regolamento.

Art. 108.

Gli esercenti le fabbriche non tenute a depositare lo spirito in apposito magazzino, i quali vogliono ottenere l'abbuono della tassa mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica per lo spirito esportato all'estero, sia in natura, sia aggiunto ai vini, od ai mosti, devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 48 ore prima di estrarre lo spirito dalla fabbrica, una dichiarazione scritta, nella quale siano indicati la quantità in ettolitri ed il grado dello spirito da esportare, la qualità ed il numero dei recipienti in cui è contenuto, e la dogana per la quale dovrà avvenire l'uscita.

Art. 109.

Il personale tecnico di finanza procede, entro la fabbrica, alla verificazione dello spirito da esportare, ne compila verbale in doppio originale, consegnandone uno al fabbricante, ed appone i suggelli ai recipienti.

Per lo spirito da esportare viene rilasciata bolletta a cauzione la quale sarà presntata alla dogana d'uscita, se si tratta di esportare lo spirito in natura, ed all'agente incaricato di assistere alla mescolanza nei magazzini di privata proprietà a ciò destinati, quando trattasi di spirito da mescolare ai vini od ai mosti.

Per le operazioni di miscela e per quelle di estrazione dai magazzini e di spedizione del vino conciato alla dogana di uscita, sono da osservarsi le prescrizioni dell'art 101 del presente regolamento

Art. 110.

Per gli spiriti che si vogliono estrarre dai magazzini delle fabbriche da quelli degli opifici di rettificazione e dai depositi doganali assimilati e che si vogliono spedire all'estero in natura od aggiunti ai vini od ai mosti, deve essere presentata, almeno 48 ore prima, dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito, il numero del magazzino, del compartimento o cassone dal quale sarà prelevato, la qualità ed il numero dei recipienti in cui sarà introdotto e la dogana per la quale avverrà la uscita.

Quanto al resto sono da osservarsi le prescrizioni del precedente articolo.

Qualora il magazzino sia situato fuori del capoluogo di provincia, in località che sia sede di dogana, la dichiarazione potrà essere fatta alla dogana, la quale procederà alle operazioni in rappresentanza dell'Ufficio tecnico. Agli impiegati di dogana non sono dovute indennità

Art. 111.

Per l'esportazione dei liquori uso cognac esistenti in speciali magazzini o in deposito fiduciario giusta l'art. 30 del testo unico di legge, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Il personale tecnico di finanza procede entro il magazzino od il deposito alla verificazione del cognac da esportarsi, appone i suggelli ai recipienti e compila del tutto processo verbale nei modi indicati all'art. 109, rilasciando bolletta a cauzione la quale dovrà essere presentata alla dogana d'uscita.

Art. 112.

Effettuata l'esportazione, l'interessato presenta all'Ufficio tecnico la domanda corredata della bolletta d'uscita con le prescritte attestazioni, nonchè il verbale di verificazione, e nel caso di vino o di mosto conciati vi unisce pure il verbale d'assistenza alla mescolanza.

Ove non emergano rilievi, l'Ufficio tecnico procede nel modo seguente:

*a*) se lo spirito fu estratto da una fabbrica non tenuta a depositarlo in apposito magazzino, fa luogo all'abbuono della tassa mediante detrazione dagli accertamenti, nella misura indicata dall'articolo 107;

*b*) se si tratta di spirito estratto dai magazzini delle fabbriche, da quelli degli opifici di rettificazione o dai depositi doganali assimilati, oppure si tratti di cognac, scarica dal registro la quantità esportata.

Art. 113.

Volendo spedire all'estero spiriti depositati negli speciali magazzini doganali per l'esportazione, la dichiarazione deve essere fatta alla dogana, la quale all'appoggio della bolletta d'uscita, scarica dal registro di magazzino la quantità esportata.

Art. 114.

Nei casi di esportazione di vini conciati, e purchè la mescolanza si effettui negli spazi doganali 24 ore prima dell'esportazione, può essere accordato l'abbuono dell'intiera tassa, oppure lo scarico dal registro, per l'alcool aggiunto alla presenza degli agenti doganali.

La facoltà di concedere, sopra regolare domanda dell'esportatore, che la miscela si effettui negli spazi doganali, è riservata alle dogane di primo ordine ed a quelle di secondo ordine della prima classe.

Per l'estrazione dello spirito dalla fabbrica o dal magazzino saranno seguite le norme prescritte dagli articoli 108, 109 e 110. La bolletta a cauzione è presentata alla dogana presso la quale deve aver luogo la mescolanza dello spirito col vino. A tale operazione devono assistere continuamente impiegati di dogana ed agenti della guardia di finanza sotto il sindacato dei rispettivi superiori.

Dei risultati dell'operazione si redige processo verbale, colla firma di tutti gli intervenuti. Nel verbale sono indicate la quantità e la qualità del vino conciato e la quantità ed i gradi di forza dello spirito impiegato. Tale processo verbale deve essere presentato dall'esportatore unitamente alla bolletta d'uscita, a corredo della domanda per ottenere lo sgravio dell'intera tassa, al quale sgravio poi si procede nei modi stabiliti dall'art. 112.

CAPITOLO III.

*Passaggio degli spiriti tra fabbriche, depositi, esercizi all'ingrosso ed opifici di rettificazione.*

Art. 115.

La provenienza degli spiriti e delle bevande alcooliche che si trasportano in quantità superiore a 4 litri, si comprova mediante:

la bolletta di pagamento;

o la bolletta di cauzione;

o la bolletta di legittimazione.

Art. 116.

Il passaggio degli spiriti dalle fabbriche al dipendente deposito, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 29 del testo unico di legge, ha luogo mediante il rilascio di bolletta di accompagnamento e la scorta di un agente della Finanza.

Art. 117.

La bolletta di legittimazione deve rilasciarsi in base alla bolletta di pagamento, salvo il caso previsto dall'art. 81, e contenere le indicazioni specificate all'art. 82.

Per lo spirito puro la bolletta di legittimazione deve essere sempre rilasciata dall'ufficio finanziario.

Per le bevande alcooliche potrà essere rilasciata dagli esercenti all'ingrosso autorizzati dalla Intendenza di finanza, sopra bollettari all'uopo somministrati dall'Amministrazione.

Questa facoltà potrà essere revocata dall'Amministrazione, ogni qualvolta lo creda opportuno per il miglior andamento del servizio. Si farà sempre luogo alla revoca se il bollettario sarà tenuto irregolarmente o se le bollette scritturate non conterranno tutte le indicazioni prescritte.

Art. 118.

Il discarico della cauzione si fa:

1. Per lo spirito che dalle fabbriche passa agli opifici di rettificazione, ai depositi per l'esportazione o per la preparazione del cognac, oppure ai magazzini dei commercianti all'ingrosso, citando la data, ed il numero della partita inscritta nel registro di carico e scarico di magazzino;

2. Per lo spirito destinato a rialzare la forza alcoolica dei vini fino al grado di loro conservazione, attestandone l'impiego effettivo in tale uso ed unendo analogo verbale di assistenza degli agenti di finanza;

3. Per lo spirito destinato a scopi industriali, citando la data, il numero e l'ammontare della bolletta emessa per il pagamento della tassa di vendita, nonchè il numero della partita inscritta nel registro di deposito.

Art. 119.

Il trasportatore ha l'obbligo di presentare la bolletta ad ogni richiesta degli agenti di finanza, durante il viaggio, per i debiti riscontri.

Ha pure l'obbligo di presentare all'autorità finanziaria la bolletta stessa, sia durante il trasporto che all'arrivo a destinazione, per il riscontro e la vidimazione occorrente.

Art. 120.

Sulla richiesta del comandante il reggimento, l'Intendenza rilascia al cantiniere militare un documento d'ufficio, su carta filigranata da lire 1, il quale abbia i requisiti della bolletta di legittimazione, cioè le indicazioni del nome e cognome del cantiniere o vivandiere e la qualità e quantità delle bevande. Tale documento serve soltanto a legittimare il trasporto dei generi per tutti i luoghi ove passa o fa sosta il reggimento, ed è valido per l'anno solare in cui viene emesso.

In nessun caso il cantiniere o vivandiere può vendere a privati le bevande che porta seco; ma le deve somministrare unicamente al reggimento durante la marcia e le soste.

CAPITOLO IV.

*Opifici di rettificazione, magazzini dei commercianti all'ingrosso, depositi doganali per gli spiriti destinati all'esportazione, magazzini o depositi fiduciari per la preparazione dei liquori uso cognac e magazzini per l'alcoolizzazione dei vini deboli e tipici.*

Art. 121.

I commercianti all'ingrosso che intendessero istituire un magazzino assimilato ai depositi doganali per il deposito degli spiriti, ed i fabbricanti di liquori uso cognac che volessero preparare e custodire in consimili magazzini od in depositi fiduciari lo spirito delle fabbriche che distillano il vino, dovranno, almeno 15 giorni prima, farne dichiarazione scritta all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il comune, la via ed il numero del locale.

L'Ufficio tecnico procede alla verificazione dei detti magazzini e depositi fiduciari, ai quali sono applicabili le discipline doganali anche per quanto concerne lo stato dei locali, l'obbligo della cauzione, la tenuta dei registri e le verificazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 122.

Gli esercenti le fabbriche ove si distilla il vino, i quali intendono introdurre lo spirito nei magazzini o nei depositi fiduciari per la preparazione del cognac, devono, almeno 15 giorni prima d'iniziare la lavorazione, dichiarare all'Ufficio tecnico che lo spirito sarà introdotto nei detti magazzini o depositi.

L'Ufficio tecnico provvede per l'esercizio di una speciale sorveglianza allo scopo di assicurare che non s'impieghi materia diversa dal vino e che lo spirito sia custodito in magazzino o compartimento separato. Qualora si tratti di fabbrica non soggetta all'obbligo del magazzino, lo spirito dovrà essere custodito in recipienti previamente identificati e da suggellarsi.

Art. 123.

Nei registri degli opifici di rettificazione ed in quelli dei commercianti all'ingrosso, lo spirito proveniente dalle fabbriche s'inscrive per la quantità effettivamente verificata all'arrivo.

Qualora si riscontrino ammanchi in confronto della quantità o del grado risultante dalla bolletta a cauzione, sarà fatto luogo a riscossione delle tasse di fabbricazione e di vendita sulla deficienza.

Art. 124.

L'uscita degli spiriti dagli opifici di rettificazione, dai magazzini dei commercianti all'ingrosso e l'uscita dei prodotti dai magazzini o dai depositi fiduciari per la preparazione dei liquori uso cognac, non potranno aver luogo senza la presentazione delle quietanze di pagamento delle tasse di fabbricazione e di vendita alle quali fossero vincolati, oppure della bolletta a cauzione.

Art. 125.

Per gli opifici di rettificazione e per i magazzini dei commercianti all'ingrosso, la quantità di spirito da sottoporsi alle tasse di fabbricazione e di vendita è quella risultante dal carico del registro di deposito, senza alcun abbuono per tassa di fabbricazione o calo per la tassa di vendita, di cui agli articoli 5, 11, 51 e 86 del testo unico di legge. Soltanto agli effetti della tassa di vendita, sulla quantità risultante dal registro si accorda il calo di tolleranza in conformità dell'art. 79 del presente regolamento.

Anche per gli spiriti introdotti nei magazzini o depositi fiduciari per la preparazione del cognac, le tasse di fabbricazione e di vendita sono dovute sulla quantità risultante dal carico del registro e non si accorda abbuono o calo di sorta alcuna, eccettuato soltanto l'abbuono di cui all'art. 30 del testo unico di legge.

Art. 126.

L'istituzione di depositi doganali di spirito mescolato ai vini sarà concessa sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

*a*) il deposito di vino conciato dovrà essere affatto distinto da quello per lo spirito puro;

*b*) le miscele dovranno essere fatte sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nella giornata nella quale avviene l'introduzione del vino in deposito;

*c*) per ciascun recinto dello stesso deposito non si potrà fare che un unico tipo di miscela a titolo costante.

Art. 127.

Per ottenere la concessione di alcoolizzare i vini ed i mosti fermentati, con riduzione della tassa di fabbricazione, occorre la domanda all'Ufficio tecnico di finanza ed il pagamento in Tesoreria, od in altri uffici a ciò delegati, della tassa ridotta per la quantità di spiriti da adoperarsi.

L'Ufficio fa assistere all'alcoolizzazione dei vini, e qualora debba aver luogo traslocazione dello spirito, dovrà farsi per l'importo della tassa abbonata, sotto vincolo di bolletta a cauzione, alla quale sarà dato scarico dal delegato alla vigilanza, appena eseguita l'alcoolizzazione del vino.

CAPITOLO V.

*Vigilanza.*

Art. 128.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli Uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè delle guardie di finanza, le quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dal detto Ufficio.

In via sussidiaria, concorrono all'esecuzione del servizio di vigilanza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti dei comuni.

Art 129.

Sono soggetti alla vigilanza:

*a*) le fabbriche di spirito, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali ove esistono apparecchi distillatori o si compiano operazioni di distillazione esenti da tassa o di preparazione del cremore, le fabbriche di aceto e di enocianina, nonchè i locali annessi;

*b*) i depositi assimilati e fiduciari;

*c*) i depositi sì pubblici, quanto privati, sottoposti al vincolo del dazio consumo nei comuni chiusi;

*d*) gli esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto di spiriti e di bevande alcooliche;

*e*) gli stabilimenti per la concia dei vini e per la preparazione del cognac.

Art. 130.

Gli agenti di vigilanza hanno diritto di accedere liberamente nelle fabbriche, negli stabilimenti, opifici, depositi ed esercizi suddetti per operarvi gli opportuni riscontri.

Ai detti agenti dovranno essere esibiti, dietro richiesta, tutti i registri e documenti prescritti.

Qualora sorgessero dubbi rispetto all'accordo tra le risultanze dei registri di carico e scarico e la giacenza dei generi, sarà provveduto all'accertamento materiale dei generi stessi redigendone processo verbale.

Gli esercenti devono in ogni occasione somministrare agli agenti di vigilanza tutte le informazioni che questi richiedessero e prestare la loro opera o quella del personale dipendente, affine di agevolare le operazioni di riscontro.

Art. 131.

Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'accesso deve rimanere sempre aperto e libero agli agenti della Finanza, sia di giorno che di notte.

Il numero delle porte d'ingresso deve essere limitato a quello strettamente necessario all'esercizio dello stabilimento. Inoltre devono essere munite d'inferriate reticolate le finestre prospicienti all'esterno.

I fabbricanti devono mettere a disposizione degli impiegati della Finanza una stanza mobiliata per ufficio, ed ove occorra nelle grandi distillerie, un'altra stanza per il personale delegato alla vigilanza permanente. Quanto alle distillerie piccole potrà bastare anche un solo recinto nello stesso opificio con i necessari mobili.

Art. 132.

Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, la Finanza ha la facoltà di tenere speciali registri per annotarvi il movimento di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti.

Tutte le volte che l'Ufficio tecnico lo creda opportuno, sarà proceduto in concorso del fabbricante all'inventario reale delle materie alcooliche, e quando lo si creda necessario, altresì delle alcoolizzabili giacenti in fabbrica, esperimentando, ove occorra, anche la ricchezza delle miscele, e redigendone apposito processo verbale.

Art. 133.

Le spese di vigilanza, di cui agli articoli 29, 80 e 85 del testo unico di legge, riguardano le indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai delegati dell'Amministrazione, in base ai regolamenti speciali e decreti ministeriali in vigore.

Art. 134.

L'ammontare di tali spese è preventivamente determinato di mese in mese dall'Ufficio tecnico e depositato dalle parti nella cassa dello ufficio contabile, salvo il conguaglio in fine di trimestre.

CAPITOLO VI.

*Reati, contravvenzioni e pene.*

Art. 135.

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati dagli agenti della Finanza, i sigilli o bolli contati od impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o bolli contati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito col carcere da 1 a 6 mesi.

Quando avvenga uno dei reati indicati in quest'articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, s'asi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri strumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di Finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a 3 mesi.

In tutti questi casi, oltre le pene suddette, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 136.

Cade in contravvenzione ed è sottoposto alla multa da lire 50 a lire 500, il fabbricante che non dia subito avviso all'agente di finanza dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno misuratore applicato dall'Amministrazione.

Art. 137.

È punito con multa non minore del doppio della tassa, nè maggiore del decuplo, quanto alla tassa di fabbricazione e non minore del doppio, nè maggiore del sestuplo, quanto alla tassa di vendita, e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi punitive e dallo art. 135 del presente regolamento, chiunque, avendo presentata la denunzia di fabbrica, e dopo eseguita la verificazione:

1. Metta mano a qualsiasi operazione relativa alla fabbricazione dell'alcool, prima del tempo indicato nella dichiarazione di lavoro, oppure continui la lavorazione oltre il termine indicato nella dichiarazione stessa;

2. Continui la fabbricazione dopo e finchè duri la sospensione dall'esercizio nel caso di mancato pagamento della tassa dovuta;

3. Introduca materie alcooliche (vinacce, vino od altro) negli apparecchi di rettificazione o di trasformazione, oppure faccia uso, per la distillazione, del lambicco durante il tempo dichiarato per la rettificazione della flemma;

4. Tenti di sottrarsi in qualsiasi modo al pagamento della tassa dovuta.

Art. 138.

Si commette la contravvenzione prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, quando:

1. Siasi preparata o incominciata a preparare materia alcoolica qualsiasi entro qualsiasi vaso od apparecchio;

2. Si estragga o siasi cominciato ad estrarre in qualunque modo alcool.

Art. 139.

In tutti i casi indicati all'art. 137 ed indipendentemente dall'applicazione dell'art. 72 del testo unico di legge, la multa sarà stabilita in base alla tassa di fabbricazione e di vendita corrispondente:

*a*) alla quantità e grado di forza dell'alcool o del prodotto alcoolico riscontrato, sia raccolto nei recipienti, sia deviato in qualsivoglia apparecchio, vaso od altro;

*b*) alla quantità e ricchezza alcoolica delle materie prime riscontrate nei vasi di preparazione, o negli apparecchi di distillazione, di rettificazione o di trasformazione.

Art. 140.

Qualora in una distilleria di carattere agrario si adoperino materie diverse dalle vinacce, frutta o vino, oppure si adoperino vinacce, frutta o vino non prodotti esclusivamente nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, e qualora la distillazione si effettui in luogo diverso dai fondi che hanno prodotto le vinacce, le frutta o il vino, sarà applicata una multa nella ragione dal doppio al decuplo della maggiore tassa, che per le lavorazioni eseguite durante l'intera campagna distillatoria, si sarebbe liquidata sull'effettivo prodotto se la distilleria non fosse stata denunziata per agraria.

La stessa multa, tenuto anche conto della differenza nella misura dell'abbuono, sarà applicata a carico delle distillerie cooperative nel caso che adoperino materie diverse da quelle indicate alle lett. *b* e *c* dell'art. 5 del testo unico di legge, oppure impieghino materie non derivanti dai fondi di proprietà di coloro che si sono uniti in associazione cooperativa o da loro coltivati.

In tutti i casi nei quali non sia possibile far luogo all'applicazione delle multe di cui nel presente articolo, si applicherà quella variabile da lire 5 a lire 150 stabilita dall'art. 144.

Art. 141.

Per fabbricazione o distillazione clandestina di spirito, di cui agli articoli 70 e 71 del testo unico di legge, s'intende quella iniziata od eseguita prima che sia stata presentata la denunzia e prima che la fabbrica sia stata verificata.

Art. 112.

In caso di mancato scarico alle bollette di cauzione, di deficienze oltre i cali di tolleranza tanto nei trasporti quanto nei depositi, o di estrazioni di spiriti dalle fabbriche o dai magazzini assimilati o dai magazzini o depositi fiduciari per la preparazione del cognac, senza bollette di pagamento o di cauzione, si applicano le penalità stabilite dal regolamento doganale.

Art. 113.

L'applicazione delle multe non dispensa dal pagamento della tassa.

Art. 114.

Ogni contravvenzione agli altri obblighi del testo unico di legge o del presente regolamento, è punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Le trasgressioni alle prescrizioni di cui al primo periodo dell'art. 131 del presente regolamento, sono punite col *maximum* della detta multa.

Art. 115.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive entro un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave ed un atto giudiziario, interrompono la prescrizione.

Art. 116.

Quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria e prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta, la quale sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del minimo e del massimo sia fatta dalla Amministrazione finanziaria. Alla domanda dovrà essere unita la bolletta comprovante l'eseguito deposito della multa, delle spese e della tassa.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000 decide l'Intendente di finanza della provincia. Se supera le lire 2000 e fino a lire 4000, decide il prefetto della provincia. Se supera lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 117.

Il processo verbale si compila immediatamente dagli agenti che accertarono la contravvenzione.

I prodotti, le materie e gli oggetti sequestrati si depositano presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel comune, ed in caso diverso si consegnano al municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Art. 118.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualità, quantità dei prodotti, delle materie prime e degli oggetti sequestrati e l'ufficio cui furono dati in consegna, gli articoli della legge o del regolamento cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, qualora ve ne siano. Se qualcheduno non sa scrivere o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 149.

Qualora la custodia degli oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, l'Intendenza di finanza potrà disporne la vendita, previo assenso e coll'intervento dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite.

Art. 150.

Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese e la tassa qualora non siano pagate dal contravventore, devono essere ripartite a termini dell'articolo 91 del regolamento doganale.

La quota assegnata al ricevitore della dogana è devoluta al contabile incaricato della contabilità e della riscossione della multa.

Però ai termini dell'articolo 21 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª), la somma da ripartirsi non può eccedere le 10,000 lire.

Il prezzo degli oggetti confiscati e venduti si devolve per intiero all'erario dello Stato.

CAPITOLO VII.

*Disposizioni diverse.*

Art. 151.

L'Amministrazione provvederà, con i metodi che crederà migliori, all'adulterazione dei residui di lavorazione, affinchè resti esclusa ogni possibilità che siano adoperati come bevande.

Art. 152.

I recipienti degli spiriti nelle fabbriche, negli opifici di rettificazione, nei magazzini assimilati e nei depositi fiduciari, dovranno essere muniti a cura e spese della parte, di apposite etichette indicanti la capacità del recipiente e la qualità del liquido contenuto.

Art. 153.

I moduli a stampa per l'applicazione del presente regolamento sono somministrati gratuitamente ai fabbricanti, sopra loro richiesta.

Art. 154.

In conformità all'articolo 12 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, l'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'Amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 155.

Allo scopo di agevolare le operazioni di credito fra i produttori e gli Istituti di credito rispetto agli spiriti provenienti dalle fabbriche depositati ai termini degli articoli 28, 29 e 30 del testo unico di legge, l'Ufficio finanziario incaricato della tenuta del registro di deposito, su domanda scritta dal depositante, rilascerà a questi uno speciale certificato contenente un estratto del registro di deposito, cioè la descrizione dei colli e l'indicazione della qualità, della quantità in ettolitri e del grado di forza dello spirito depositato.

Affinchè tali certificati possano servire di base ad operazioni bancarie presso gli Istituti di credito, l'uscita dello spirito dal magazzini di deposito è vincolata alla restituzione dei certificati medesimi all'Ufficio finanziario emittente.

Art. 156.

Per le fabbriche, per gli opifici di rettificazione e di trasformazione e per i lambicchi che all'attuazione del presente regolamento saranno già stati denunziati e verificati, non occorrerà una nuova denunzia od una nuova verificazione.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:*
F. SEISMIT-DODA.

TABELLA A. — Per la riduzione del peso degli spiriti importati dall'estero in misure di capacità.

| Ricchezza alcoolica centesimale in gradi | NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri | Ricchezza alcoolica centesimale in gradi | NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri | Ricchezza alcoolica centesimale in gradi | NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri | Ricchezza alcoolica centesimale in gradi | NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.0357 | 48 | 1.0660 | 66 | 1.1115 | 84 | 1.1729 |
| 31 | 1.0370 | 49 | 1.0681 | 67 | 1.1145 | 85 | 1.1770 |
| 32 | 1.0383 | 50 | 1.0703 | 68 | 1.1174 | 86 | 1.1812 |
| 33 | 1.0397 | 51 | 1.0726 | 69 | 1.1204 | 87 | 1.1854 |
| 34 | 1.0411 | 52 | 1.0749 | 70 | 1.1236 | 88 | 1.1898 |
| 35 | 1.0425 | 53 | 1.0772 | 71 | 1.1268 | 89 | 1.1943 |
| 36 | 1.0440 | 54 | 1.0796 | 72 | 1.1299 | 90 | 1.1992 |
| 37 | 1.0455 | 55 | 1.0820 | 73 | 1.1334 | 91 | 1.2039 |
| 38 | 1.0471 | 56 | 1.0845 | 74 | 1.1365 | 92 | 1.2089 |
| 39 | 1.0488 | 57 | 1.0870 | 75 | 1.1399 | 93 | 1.2140 |
| 40 | 1.0505 | 58 | 1.0896 | 76 | 1.1432 | 94 | 1.2191 |
| 41 | 1.0523 | 59 | 1.0922 | 77 | 1.1468 | 95 | 1.2249 |
| 42 | 1.0541 | 60 | 1.0948 | 78 | 1.1501 | 96 | 1.2308 |
| 43 | 1.0560 | 61 | 1.0975 | 79 | 1.1539 | 97 | 1.2370 |
| 44 | 1.0580 | 62 | 1.1001 | 80 | 1.1575 | 98 | 1.2436 |
| 45 | 1.0599 | 63 | 1.1029 | 81 | 1.1613 | 99 | 1.2508 |
| 46 | 1.0619 | 64 | 1.1057 | 82 | 1.1651 | 100 | 1.2585 |
| 47 | 1.0639 | 65 | 1.1085 | 83 | 1.1689 | | |

Visto d'ordine di Sua Maestà, *Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze*: F. SEISMIT DODA.

Tabella B. — Per la determinazione della tara per le botti e per i caratelli.

| Categoria delle botti e caratelli | PESO LORDO delle botti o caratelli ripieni di liquido — Chilogrammi | GRADO ALCOOLICO DEL LIQUIDO contenuto nelle botti o caratelli | | | | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Oltre i 90° | Meno di 90° fino a 80° | Meno di 80° fino a 70° | Meno di 70° fino a 60° | Meno di 60° fino a 40° | Meno di 40° | |
| | | Tare percentuali | | | | | | |
| 1 | Fino a 100 . . . . . | 17 55 | 17 00 | 16 55 | 16 20 | 15 75 | 15 40 | Le tare indicate nel presente prospetto valgono per le botti o caratelli cerchiati in ferro.<br>Per le botti o caratelli cerchiati in legno e ferro, o solo in legno, le tare indicate nel presente prospetto vanno diminuite del 15 per cento. |
| 2 | Da 101 a 150 . . . . | 17 10 | 16 55 | 16 20 | 15 75 | 15 40 | 14 95 | |
| 3 | Da 151 a 200 . . . . | 16 65 | 16 10 | 15 75 | 15 40 | 14 95 | 14 60 | |
| 4 | Da 201 a 300 . . . . | 15 75 | 15 30 | 14 85 | 14 50 | 14 15 | 13 70 | |
| 5 | Da 301 a 400 . . . . | 15 30 | 14 85 | 14 40 | 14 05 | 13 70 | 13 35 | |
| 6 | Da 401 a 550 . . . . | 14 40 | 13 95 | 13 50 | 13 15 | 12 80 | 12 45 | |
| 7 | Da 551 a 700 . . . . | 13 50 | 13 05 | 12 70 | 12 35 | 12 00 | 11 70 | |
| 8 | Oltre i 700 . . . . . | 13 05 | 12 60 | 12 35 | 12 00 | 11 70 | 11 35 | |

Visto d'ordine di Sua Maestà, *Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze*: F. SEISMIT-DODA.

## NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

**ESERCITO PERMANENTE.**

*Stato maggiore generale*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Durand de la Penne** marchese Luigi, maggiore generale comandante territoriale del genio in Bologna, collocato a disposizione del Ministero della marina, è nominato comandante superiore del genio militare per i lavori della R. marina.

*Arma dei carabinieri Reali.*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Magrassi** Antonio, tenente legione Bologna, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 settembre 1889.

**Vicentini** Gervasio, id. in aspettativa per riduzione di corpo ad Adria (Rovigo), richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa.

*Arma di fanteria.*

Con R decreto del 13 agosto 1889:

**Valente** cav. Candido, colonnello in disponibilità a Genova, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1889.

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Capocchi** cav. Olivo, colonnello comandante il distretto militare Piacenza, collocato in disponibilità.

**Giusiana** nob. Federico, maggiore in aspettativa, per infermità temporarie non provenienti dal servizio, a Cuneo, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

**Zezi** cav. Antonio, capitano distretto Piacenza, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 settembre 18 9, ed inscritto nella riserva.

**De Fonzo** Quirino, id. in aspettativa a Ponticelli, collocato in riforma dal 16 settembre 1889, ed inscritto nella riserva.

**Cavalleri** cav. Emanuele, id 91 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 settembre 1889.

**Brugora** cav. Vincenzo, id. 69 id., id. id. id.

**Cognetti** Goffredo, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Napoli, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

**Bosio** Luigi, id. 28 fanteria, dispensato per sua domanda, dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento di milizia mobile (distretto Milano) ed assegnato al 16 battaglione fanteria milizia mobile.

**Tuzi** Pietro, id. in aspettativa per infermità temporarie, non provenienti dal servizio, a Firenze. trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

**Venditti** Michele, id. 51 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

**Rosasco** Giovanni, id. 51 id., rimosso dal grado e dall'impiego.

**Cognetti** Goffredo, id. in aspettativa a Napoli, richiamato in servizio al 53 fanteria.

**Mancini** Giuseppe, id. d'artiglieria, stato trasferito nell'arma di fanteria (personale delle fortezze) con R decreto 11 luglio 1889, revocato e considerato come non avvenuto il trasferimento suddetto.

**Tedeschi** Ulrico, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Fano (Pesaro), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

**Trassolli** Giuseppe, id. 8 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

**Favale** Giuseppe. id. 25 id., id. id per motivi di famiglia,

**Guillaume** Camillo, id. distretto Castrovillari, id. id. id.

**Manetti** Cecilio, id. in aspettativa a Venezia, richiamato in servizio al 53 fanteria.

**Ferrari di Castelnuovo** Gaetano, id. 72 fanteria, revocato dall'impiego.

**Trippaldelli** Giuseppe, id. 69 id., rimosso dal grado e dall'impiego.

**Cafà** Giuseppe, sottotenente 5 bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

**Fantappiè** Roberto, id. 52 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

**Parisi** Antonino, id id. in aspettativa a Palermo, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Palermo) ed assegnato al 33 fanteria.

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Maino** Attilio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, a Pieve del Cairo (Pavia), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

**Pandolfi** Fabio, id. id. id. a Livorno, id. id.

**Conti** Desiderio, id. id. id. a Roma, id. id.

*Arma di artiglieria.*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Mancini** Giuseppe, capitano direzione artiglieria Venezia, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 settembre 1889.

**Pasqualino** Salvatore, id. in aspettativa per riduzione di corpo a Palermo, richiamato in effettivo servizio dal 16 settembre 1889 e destinato al 22 artiglieria.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Flumiani** cav. Edoardo, maggiore direzione genio Piacenza, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° settembre 1889.

**Durelli** cav. Gustavo, id in aspettativa per sospensione dall'impiego a Firenze, richiamato in servizio effettivo dal 29 agosto 1889 e destinato al 3° genio.

**Caveglia** cav. Crescentino, id. scuola applicazione artiglieria e genio, posto a disposizione del Ministero della marina e trasferito al comando superiore del genio militare per i lavori della Regia marina.

**Maccaferri** Giulio, tenente comando territoriale genio Bologna, id. id.

*Corpo di commissariato militare.*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

**Salvi** cav. Giuseppe, tenente colonnello commissario, direzione commissariato I corpo d'armata, nominato direttore di commissariato del I corpo d'armata cogli assegni di colonnello dal 1° settembre 1889.

**Borgo** cav. Francesco, id. id. X id., id id X id. id. id. id.

**Torazzi** cav. Francesco, id. id. VII, id, id. id. VII id. id. id.

**Gatti** cav. Pietro, capitano commissario in aspettativa per sospensione d'impiego, richiamato in effettivo servizio e destinato alla direzione territoriale di commissariato del IV corpo d'armata (ufficio locale Parma).

**Arango-Regneral** Gaetano, tenente commissario id. per infermità temporarie non provenienti da servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

**Lo Iacono** Luigi, id. id. per motivi di famiglia, id. id.

**Lo Iacono** Luigi, id. id. per riduzione di corpo, richiamato in servizio effettivo alla direzione commissariato XII corpo d'armata.

*Corpo contabile militare.*

Con R decreto del 29 agosto 1889:

**Erba** Giovanni Battista, capitano contabile 3 reggimento alpini, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 settembre 1889, ed inscritto nella riserva.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R decreto del 29 agosto 1889:

**Sguazzardi** Achille, capitano di cavalleria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 settembre 1889, inscritto nella riserva col grado di maggiore e nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

**Forno** Carlo, id. fanteria id., collocato a risposo, a sua domanda, per

anzianità di servizio e per età, dal 16 settembre 1889, ed inscritto nella riserva.

Roggeri Giovanni, id. id. id., id. id. id.

Bosio Giov. Battista, id. id. id., id. id. id.

Ranch Innocente, id. id. id, id. id. id.

Grazioli Luigi, capitano fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 settembre 1889 ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Dahò Tommaso Francesco, id id. id, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 settembre 1889, ed inscritto nella riserva.

Carnier Edoardo, id. artiglieria id, id. id id.

Isnardi cav. Fiorenzo, id. fanteria id., id. id. id

Maurandi Amedeo, tenente id. id. in servizio temporaneo comando permanente stazione Genova, id id. id.

Nardini Giuseppe, id. id. id, id. id. id.

Canevaro Luigi, id id. id., id. id. id.

*Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.*

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

Roti Giuseppe, tenente complemento cavalleria distretto Firenze nato nel 1859, accettata la dimissione dal grado

Quaglia Michele, sottotenente id fanteria id. Mondovì, nato nel 1858, id. id. id.

Rossi Paolo Federico, id id. id. Massa, nato nel 1864, id. id id.

Bracci Costantino, già sottotenente di fanteria che lasciò il servizio in seguito a volontaria dimissione, inscritto col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Roma) ed assegnato all'86 fanteria pel caso di mobilitazione.

Grechi Pietro, sottotenente contabile complemento distretto Firenze, promosso tenente contabile.

Grandi Cesare, furiere distretto Torino, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnato effettivo al distretto di Varese ed al 74 fanteria pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

Tenucci Giov Battista, id id Livorno, id. id. id. (id.) ed assegnato effettivo al distretto di Firenze ed all'86 fanteria pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti contabili di complemento (art 1° lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza per ciascuno indicato, rimanendo in congedo illimitato

Rinetti Pompeo, furiere maggiore nel distretto Casale, distretto Torino.

Zini Agostino, furiere id. Foggia, id. Torino.

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830), con riserva di anzianità.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati al reggimento ad ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi nel mattino del 22 settembre 1889 per prestarvi il prescritto servizio.

*Arma di fanteria.*

Iacobitti Evandro, 15 fanteria, distretto di residenza Chieti, 77 reggimento fanteria.

Parlavecchio Francesco, 69 id, id. id. Messina, 67 id. id.

*Arma di artiglieria.*

Parodi Giovanni, 25 artiglieria, Genova, 26 artiglieria.

Minganzi Antonio, 3 id., Ravenna, 14 id.

Silenzi Antonio, soldato 13 artiglieria, nominato sottotenente veterinario di complemento dell'esercito permanente, distretto Macerata (art. 1°, lettera *f*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnato al 17 artiglieria, presso il quale dovrà prestare un anno di servizio dal 20 settembre 1889.

**MILIZIA MOBILE.**

Con R decreto del 29 agosto 1889:

È accettata la dimissione dal grado dai seguenti ufficiali di milizia mobile e di complemento alla milizia stessa.

Tarchetti Alfredo, tenente di complemento artiglieria, distretto Torino

Borghi Andrea, sottotenente id. id. id. Venezia, nato nel 1852.

Gamarino Cipriano, tenente di fanteria milizia mobile, distretto Lecco.

Cullini Giovanni, id. id. id Firenze.

Vercesi Antonio, id. id id. Cuneo.

Platone Carlo, id. complemento, id. Perugia.

Moroder Augusto, id. id. bersaglieri id. Ancona, nato nel 1852.

Gnoli Luigi, sottotenente id. fanteria, id. Ferrara, nato nel 1851.

Picasso Pietro, id, id. id. Genova, nato nel 1852.

Stagni Ulisse, id. id. id. Bologna, nato nel 1855.

Giuseppone Francesco, id id id. Napoli, nato nel 1856.

Cuzzeri Achille, tenente complemento bersaglieri distretto Verona, nato nel 1852.

Dosi Adalberto, sottotenente id. fanteria id Parma, nato nel 1852.

Monza Galasso, id. id. id Cremona, nato nel 1853.

D'Urso Marco, id. id. id. Campagna, nato nel 1854.

Monte Marco Antonio, id. id. id Cuneo, nato nel 1853.

Merlin Antonio, id id id. Milano, nato nel 1852.

Passani Anselmo, id. id. id. Livorno, nato nel 1856.

Beli Antonio, id. id. id. Bergamo, nato nel 1851.

Cecchieri Luigi, id. id. id. Milano, nato nel 1853.

Pansiotti Bernardo, sottotenente di complemento fanteria distretto Milano, nato nel 1853.

Fornasari Andrea, id. id. id. Verona, nato nel 1855.

Feraboli Carlo, id id. id. Cremona, nato nel 1853.

Abbate Giovanni, id. id. id. Nola, nato nel 1851.

Menozzi cav. Ilario, capitano fanteria milizia mobile distretto Barletta, cessa di appartenere alla milizia mobile ed è inscritto col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali di riserva (arma di fanteria), dietro sua domanda.

Nardi Benvenuto, sottotenente di complemento fanteria distretto Verona, nato nel 1851

Grigui Alfredo, id. id id. Siena, nato nel 1854.

Poli Giulio, id. id id Modena, nato nel 1854

Vellardi Enrico, id id. id. Milano, nato nel 1855.

Celentano Giovanni, id. contabile id id. Catanzaro, nato 1851.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Avviso.

Il Ministero della guerra avverte che nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali, pei militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile e pei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale i quali ritengano d'essere divenuti inabili al servizio militare

A termini del § 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, i detti militari per essere ammessi a tali rassegne devono farne domanda, per mezzo del sindaco del proprio comune, al comandante del distretto militare cui appartengono, non più tardi del giorno 15 dello stesso mese di ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essere divenuti inabili al servizio militare, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

Si rammenta poi che i militari suddetti ove non approfittino di tali occasioni per far risultare della loro inabilità al servizio militare, non possono in caso di chiamata sotto le armi, dispensarsi dal rispondervi, come è indicato al § 816 del regolamento sul reclutamento.

Roma, addì 31 agosto 1889.

# MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di luglio 1889*

## A — Risparmi.

| | Numero degli uffizi autorizzati | Quantità delle operazioni | | | Movimento dei libretti | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DI DEPOSITO | DI RIMBORSO | COMPLESSIVA | EMESSI | ESTINTI | ECCEDENZA degli emessi sugli estinti |
| Mese di luglio . . . . . . . . . | 7 | 208851 | 103082 | 311933 | 22482 | 10006 | 12476 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . . | 37 | 1117140 | 625563 | 1742703 | 128730 | 60956 | 67774 |
| Anni 1876-1888 . . . . . . . . . | 4318 | 13648801 | 6853965 | 20502766 | 2312995 | 602052 | 1710943 |
| SOMME TOTALI. . . . . . | 4362 | 14974792 | 7582610 | 22557402 | 2464207 | 673014 | 1791193 |

| | Movimento dei fondi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEPOSITI | Interessi capitalizzati | Somme complessive dei depositi e degli interessi | RIMBORSI | RIMANENZE |
| Mese di luglio . . . . . . . . . | 19,913,520 05 | » | 19,913,520 05 | 14,763,606 03 | 5,149,914 02 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . . | 90,940,847 37 | » | 90,940 847 37 | 81,616,743 83 | 9,294,103 54 |
| Anni 1876-1888 . . . . . . . . . | 1,143,013,045 48 | 35,496,195 09 | 1,178,509,240 57 | 921,947,135 65 | 256,562,104 92 |
| SOMME TOTALI. . . . . . . | 1,253,867,412 90 | 35,496,195 09 | 1,289,363,607 99 | 1,018,357,485 51 | 271,006,122 48 |

## B — Depositi giudiziali.

| | DEPOSITI | | RESTITUZIONI | | RIMANENZE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Somme | Quantità | Somme | |
| Mese di luglio . . . . . . . . | 2108 | 1,480,708 16 | 4208 | 1,377,062 86 | 103,645 30 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . . | 11763 | 7,794,180 07 | 24580 | 8,076,377 21 | 10,719,822 08 |
| Anni 1883-1888 . . . . . . . . | 141949 | 80,959,716 68 | 245133 | 69,957,697 46 | |
| SOMME TOTALI . . . . . . | 155820 | 90,234,601 91 | 273921 | 79,111,137 53 | 10,823,467 38 |

Roma, addì 29 agosto 1889.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè N. 236995 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 54055 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 75 al nome di Sabatino Raffaele, Giulio, Caterina e Francesco fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione di Mariantonia Artiaco, loro madre e tutrice, domiciliata in Napoli;

N. 274406, corrispondente al N. 91466 della soppressa Direzione di Napoli, per lire 5, al nome di Sabatino Raffaele, Giulio, Caterina e Francesco fu Francesco, minori, . . . ecc., . . . (come sopra), sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Sabatino Raffaele, Giulio, Caterina, Francesca (o Maria Francesca) fu Francesco, minori, . . . ecc, . . . (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1889.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 77419 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 110 annue, al nome di Venzano Geronima di Agostino, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Sestri Ponente, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Venzano Rosa Geronima di Agostino, minore, . . . ecc. . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 agosto 1889.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

### RETTIFICA D' INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 770019 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 200, al nome di Sommaruga *Rosa fu* Luigi, minore, sotto la patria potestà di Quadri Teresa di lei madre, domiciliata in Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sommaruga *Angela-Rosa* fu Luigi, minore, ecc., ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno sieno notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 agosto 1889.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè N. 215728 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 32788, della soppressa Direzione di Napoli), per lire 50 al nome di Bolognino *Carmine* fu Gaetano, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bolognino *Carmina* fu Gaetano, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 6 agosto 1889

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 837448 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di *Mortone* Rosa, minore, sotto la legale amministrazione della madre *Mortone* Maria di Antonio, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Martone* Rosa, minore, sotto la legale amministrazione della madre *Martone* Maria, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1889.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

### RETTIFICA D' INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0 cioè: N. 840266 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 10, al nome di Campagna Luigi fu Vincenzo, domiciliato in Napoli, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Attanasio Filomena *fu Francesco*, vedova di Foglia Francesco, è stata così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi di usufrutto vitalizio a favore di Attanasio Filomena *fu Tommaso*, vedova di Foglia Francesco, domiciliata in Napoli, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1889.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Avviso.

E' aperto un concorso a sei posti gratuiti, tre per maschi e tre per femmine nella Scuola dei sordo-muti, annessa al Reale Albergo dei poveri in Napoli.

Le istanze, da trasmettersi al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del 30 settembre p. v., debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1º Atto di nascita dal quale risulti l'età di anni 7 compiuti senza oltrepassare i 12 anni.

2º Attestato di buona condotta da rilasciarsi dal Municipio.

3º Certificato di povertà.

4° Certificato constatante la sordità o mutolezza organica originaria od avventizia, e la causa da cui questa deriva, la vaccinazione eseguita, l'attitudine fisica ed intellettuale alla istruzione; la buona e robusta costituzione fisica, e l'esenzione da qualsiasi malattia che possa essere contraria alla vita del Convitto. — Tale certificato dev'essere vidimato dall'Autorità competente.

Roma, 31 agosto 1889.

*Il Direttore capo di Divisione*: GIODA.

---

## Il Presidente del Tribunale civile e correzionale di Lucera:

Visto il Regio decreto del 25 maggio 1858, N. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè i Regi decreti 16 ottobre 1861, N 273 e 14 agosto 1862, N. 766;

Decreta:

Per ottenere la iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso il Tribunale civile e correzionale di Lucera è indetto per i giorni 5 e 6 febbraio 1890 lo esame, da aver luogo nel locale del detto collegio, davanti la Commissione istituita dall'art. 7 succitato Regio decreto 25 maggio 1858 e dall'art. 2 Regio decreto 14 agosto 1862.

Nel giorno 5 saranno dati i quesiti relativi ai principii dell'arte calligrafica e alle disposizioni del Codice penale, e dei Codici R. procedura penale e civile; e nel giorno 6 sarà formato dai candidati il rapporto di perizia: il tutto in conformità dell'art. 8 surriferito Regio decreto 25 maggio 1858.

Terminati gli esami nei due giorni sopra stabiliti, per i quali saranno assegnati ai candidati cinque ore di tempo, saranno fatti noti ai medesimi altri giorni, nei quali dovranno presentarsi alla Commissione per essere sottoposti a dimande a spiegazioni orali sulle cose scritte, laddove non risultasse appieno assicurata la loro capacità.

Ogni aspirante dovrà presentare non più tardi del 15 ottobre volgente anno 1889 al cancelliere presso questo collegio la domanda scritta in carta bollata da centesimi 50, l'estratto legale dell'atto di nascita donde risulti di avere compiuti gli anni 25, il certificato di condotta e il certificato penale.

Il presente sarà pubblicato per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e mediante affissioni alla porta esterna della sede di questo Tribunale, e a quelle delle sedi delle Preture dipendenti.

Dato in Lucera, li 22 agosto 1889.

Il presidente: FRANCESCO PAOLO D'AMBROSIO.

Il cancelliere: RAFFAELLO BELLICIO.

---

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
**fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano**
*il 2 settembre 1889.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

**Barometro a mezzodì** . . . . . = 764, 5
**Umidità** relativa a mezzodì . . . . . = 46
Vento a mezzodì . . . . . . WSW. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.
**Termometro centigrado** { massimo = 28°, 7, minimo = 15°, 4,

*2 settembre 1889.*

Europa pressione decrescente occidente, elevata specialmente Centro minima Russia centrale. Amburgo 768, Scilly 759, Mosca 753.

Italia 24 ore: barometro poco cambiato; pioggia Belluno, nebbie, qualche leggero temporale Nord Centro; temperatura piuttosto elevata Stamane cielo generalmente sereno; venti deboli specialmente settentrionali Barometro 764 a 765 versante adriatico; 765 a 766 altrove. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli tendenti ad ostro; cielo generalmente sereno, nebbioso; temperatura ancora elevata.

# PARTE NON UFFICIALE

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

AOSTA, 2. — S. M. il Re giunse qui stamane da Monza alle ore 5 3/4, fu ossequiato alla stazione dalle autorità, e proseguì subito per Sarre.

LONDRA, 2. — Il *Times* ha da Costantinopoli che la Porta ricevette da Pietroburgo la smentita della notizia che la Russia pensi ad intervenire in Armenia.

VICENZA, 2. — Stamane, alle ore 6,30, la missione etiopica è partita per Schio, onde visitarvi gli stabilimenti industriali.

PARIGI, 2. — De Laforge e Cipriani, presidenti d'onore del Comitato franco-italiano, diressero alla democrazia francese un appello col quale invitano tutti i gruppi repubblicani e tutti gli uomini di buona volontà, francesi ovvero italiani residenti in Francia, a fare ai delegati italiani un'accoglienza cordiale ed imponente, che attesti in modo splendido l'amicizia indistruttibile esistente fra i due popoli.

PARIGI, 2. — Secondo il *XIXme Siècle*, il generale Boulanger avrebbe deciso di rientrare in Francia nella settimana precedente alle elezioni generali politiche.

Però questa notizia merita conferma.

GRESSONEY, 2. — L'incontro di S. M. il Re e di S. M. la Regina ebbe luogo stamane a Pont Saint-Martin. La Regina, col seguito, fece colazione ad Issime alle 5 ant. e ritornò a Gressoney alle 12,30. S M. fu ricevuta dal municipio a due chilometri da qui ed aspettata ed ossequiata dalla popolazione e dal clero all'ingresso della villa De Peccoz

Le campane suonavano a festa.

Questa sera si farà la ritirata colle fiaccole.

TARANTO, 2. — Stamane alle ore 10 è partita la squadra composta delle Regie navi *Italia, Duilio, Etna, Vesuvio* e *Goito*.

TARANTO, 2. — Alle ore 2,30 pom. è partito il Regio ariete-torpediniere *G. Bausan*.

CHICAGO, 2. — Nell'assemblea delle corporazioni operaie venne approvata una mozione, che constata la simpatia delle masse per gli scioperanti di Londra, ed invita i padroni ad intendersi cogli operai, onde regolare le condizioni del lavoro.

AUXERRE, 2. — La tranquillità è ristabilita a Saint-Florentin, ove erano scoppiati disordini fra operai francesi e italiani lungo una ferrovia in costruzione. Alcuni operai ripresero il lavoro.

SCHIO, 2. — La missione etiopica, appena arrivata, ha subito incominciato la visita dello stabilimento del senatore Rossi.

La popolazione ha fatto alla missione un'accoglienza di simpatia.

BERLINO, 1. — L'ambasciatore d'Italia, conte De Launay, è partito in villeggiatura per Harzburg con l'ambasciatrice.

I giornali pubblicano i ringraziamenti diretti dal capo della banda municipale di Milano, Gornel, al primo borgomastro Forckenbeck per l'accoglienza simpatica incontrata dagli ospiti italiani presso la popolazione di Berlino.

BELGRADO, 2. — Secondo notizie da Scutari, si è sparsa la voce fra le popolazioni arnaute che l'Austria-Ungheria vorrebbe occupare Novi-Bazar. Le tribù arnaute si riunirono in seguito a questa voce e decisero di opporsi a mano armata all'Austria-Ungheria.

LONDRA, 2. — Nella riunione annua del Consiglio delle *Trades-Unions* d'Inghilterra si dichiarò che le domande degli operai del *docks* sono giustificate, e si raccomandò alle corporazioni dei mestieri di aiutare gli scioperanti.

MADDALENA, 2. — Sono arrivate la Regia nave *Ruggiero di Lauria* e quattro torpediniere.

Si attende la squadra.

# Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 settembre 1889.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI IN CONTANTI | Cor. M. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | Prezzi Nom. | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0[0 1ª grida | 1 luglio 89 | — | — |  | — — | 94 10 |  | — — |  |
| 2ª » | — | — | — | 93 85 | 93 85 |  |  | — — |  |
| detta 3 0[0 1ª grida | 1 aprile 89 | — | — |  | — — |  |  | — — |  |
| 2ª » | » | — | — |  | — — |  |  | 63 — |  |
| Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64 | » | — | — |  | — — |  |  | 95 50 |  |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0 | » | — | — |  | — — |  |  | 95 — |  |
| Prestito R. Blount 5 0[0 | » | — | — | 95 35 | 95 25 |  |  | — — |  |
| » Rothschild | 1 giugno 89 | — | — |  | — — |  |  | 98 50 |  |
| **Obbl. munic. e Cred. Fondiario.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0[0 | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » 4 0[0 1ª Emissione | 1 aprile 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 465 — |  |
| » 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 46[illegible] — |  |
| » Cred. Fond. Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 461 50 |  |
| » » » Banca Nazionale 4 0[0 | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 4[illegible]5 — |  |
| » » » » » 4 1[2 0[0 | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 505 — |  |
| » » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » » » di Napoli | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| **Azioni Strade Ferrate.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az. Ferr. Meridionali | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 707 — |  |
| » » Mediterranee stampigliate | » | 500 | [illegible]00 |  | — — |  |  | 595 — |  |
| » » » certif. provv. | » | 500 | 150 |  | — — |  |  | 585 — |  |
| » » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis. | 1 aprile 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » della Sicilia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| **Azioni Banche e Società diverse.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az. Banca Nazionale | 1 genn. 89 | 1000 | 750 |  | — — |  |  | 1800 — |  |
| » » Romana | 1 luglio 89 | 1000 | 1000 |  | — — |  |  | 1090 — |  |
| » » Generale | » | 500 | 250 |  | — — | 5 5 |  | — — |  |
| » » di Roma | » | 500 | 250 |  | — — |  |  | 7 5 — |  |
| » » Tiberina | 1 genn. 89 | 200 | 200 |  | — — |  |  | 160 — |  |
| » » Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 490 — |  |
| » » » » certif. provv. | » | 500 | 250 |  | — — |  |  | 480 — |  |
| » » Provinciale | » | — | — |  | — — |  |  | — — |  |
| » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | 1 luglio 89 | 500 | 400 |  | — — |  |  | 845 — |  |
| » » di Credito Meridionale | 1 genn. 88 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 400 — |  |
| » » Romana per l'Illum. a Gaz stamp. | 1 genn. 89 | 500 | 500 | 1111 | 1141 — | 1089 90 95 1100 142 |  | — — |  |
| » » » cert. provv. Emiss. 1888 | » | 500 | 375 |  | — — | (143 147 |  | 1080 — |  |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 1550 — |  |
| » » Italiana per condotte d'acqua | » | 500 | 350 |  | — — |  |  | 300 — |  |
| » » Immobiliare | » | 500 | 500 |  | — — | 642 643 644 |  | — — |  |
| » » dei Molini e Magazz. Generali | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 250 — |  |
| » » Telefoni ed Applicaz. Elettriche | » | 100 | 100 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » Generale per l'Illuminazione | » | 100 | 100 |  | — — |  |  | 75 — |  |
| » » » » » cert. provv. | » | 100 | 10 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » Anonima Tramway Omnibus | » | 250 | 250 |  | — — | 175 77 80 81 82 83 |  | — — |  |
| » » Fondiaria Italiana | » | 150 | 150 |  | — — |  |  | 135 » |  |
| » » delle Min. e Fondita Antimonio | 1 aprile 89 | 250 | 250 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genn. 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 412 » |  |
| » » Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 500 » |  |
| » » della Piccola Borsa di Roma | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 255 » |  |
| **Azioni Società di Assicurazioni.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni Fondiarie Incendi | 1 genn. 89 | 100 | 100 |  | — — |  |  | 100 — |  |
| » » Vita | » | 250 | 125 |  | — — |  |  | 245 — |  |
| **Obbligazioni diverse.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89 | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 294 » |  |
| » » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro) | » | 1000 | 1000 |  | — — |  |  | — — |  |
| » Soc. Immobiliare | 1 aprile 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 493 75 |  |
| » » » 4 0[0 | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 215 — |  |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » Strade Ferrate Meridionali | 1 aprile 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » Ferrovie Pontebba Alta-Italia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0 | 1 aprile 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro) | » | 300 | 300 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » » » » » II | 1 luglio 89 | 300 | 300 |  | — — |  |  | — — |  |
| » » » Second. della Sardegna | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| Buoni Meridionali 5 0[0 | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |  |
| **Titoli a quotazione speciale.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendita Austriaca 4 0[0 | — | — | — |  | — — |  |  | — — |  |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 aprile 89 | 25 | 25 |  | — — |  |  | — — |  |

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francia | 90 giorni | » | » | 10 32 1[2 |
|  | Parigi | Chéques | » | » | 101 12 1[2 |
| 4 | Londra | 90 giorni | » | » | 25 30 |
|  | » | Chéques | » | » | » |
|  | Vienna, Trieste | 90 giorni | » | » | » |
|  | Germania | 90 giorni | » | » | » |
|  | » | Chéques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . . . . } 27 settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . . . . . . 28 »
Liquidazione . . . . . . . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

## PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

| Titolo | Prezzo |
|---|---|
| Rendita 5 0[0 | 94 — |
| » 3 0[0 | 63 — |
| Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 | — — |
| Prestito Rothschild 5 0[0 | 98 50 |
| Obbl. Città di Roma 4 0[0 | 465 — |
| » Credito Fondiario Santo Spirito | 462 — |
| » Credito Fondiario Banca Nazionale | 485 — |
| » Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 | 505 — |
| Az. Ferr. Meridionali | 702 — |
| » » Mediterranee | 593 — |
| » » (certificati provv.) | 582 — |
| » Banca Nazionale | 1800 — |
| » » Romana | 1100 — |
| » » Generale | 530 — |
| Az. Banca di Roma | 720 — |
| » » Tiberina | 125 — |
| » » Ind. e Comm. | 500 — |
| » » » » (certif. provv.) | 490 — |
| » » Provinciale | — — |
| » Soc. Cred. Mobiliare | 630 — |
| » » » Meridion. | 470 — |
| » » per Illum. a Gaz (stampigliate) | 1190 — |
| » » certif. provvis. Emissione 1888 | 1090 — |
| » » Acqua Marcia | 1590 — |
| » » per condotte di acqua | 305 — |
| » » Generale per la Illuminazione | 8 — |
| » » Immobiliare | 640 — |
| Az. Soc. Molini e Magazzini Generali | 270 — |
| » » Tramway Omnib. | 205 — |
| » » Fondiar. Italiana | 145 — |
| » » delle Miniere e Fond. Antimonio | — — |
| » » Mater. Laterizi | 265 — |
| » » Navigazione Generale Italiana | 410 — |
| » » Metallurgica Italiana | 50[illegible] — |
| » della Piccola Borsa | 25[illegible] — |
| » » Fondiar. Incendi | 10[illegible] — |
| » » » Vita | 250 |
| » » Ferroviarie | 300 — |
| Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 | 495 — |
| » Soc. Immob. 4 0[0 | 215 — |

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.